SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 131° — Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 22 ottobre 1990 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

90A3973

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 19 ottobre 1990, n. 298.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, recante provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nel Golfo Persico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, recante provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nel Golfo Persico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 ottobre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 AGOSTO 1990, N. 247.

All'articolo 3, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, prendendo a base la diaria spettante al personale in missione negli Emirati Arabi Uniti».

All'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1990, si provvede utilizzando quota parte delle maggiori entrate derivanti dai provvedimenti adottati ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417, e dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196-*bis* del 23 agosto 1990.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 25.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5062):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 23 agosto 1990.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 agosto 1990, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI e X.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 settembre 1990.

Esaminato dalla III commissione il 20 settembre 1990.

Esaminato in aula il 26 settembre 1990 e approvato il 27 settembre 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2449):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 settembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 10ª e della giunta per gli affari della Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 3 ottobre 1990.

Esaminato dalla 3ª commissione il 10 ottobre 1990.

Relazione scritta annunciata il 16 ottobre 1990 (atto n. 2449/*A* - relatore sen. ORLANDO).

Esaminato in aula e approvato il 18 ottobre 1990.

90G0355

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1990, n. 299.

Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 luglio 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1990;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno — sempreché la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato e fatti salvi, in quanto applicabili, la normativa comunitaria e gli accordi G.A.T.T. di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni — sono i seguenti:

a) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi e suppellettili per ufficio e di materiali elettorali; acquisto e rilegatura di libri, stampe, gazzette ufficiali e collezioni, acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e di valori bollati; spese postali, telefoniche e telegrafiche;

b) acquisto e abbonamento a riviste e giornali, pubblicazioni e agenzie di stampa, servizi stampa; spese per l'elaborazione di pubblicazioni è riviste edite dall'Amministrazione, ivi compresa la corresponsione di compensi ai collaboratori per prestazioni di lavoro autonomo rese dai medesimi;

c) riparazione, adattamento, manutenzione e sistemazione di aree, locali, infissi, impianti ed altri manufatti ad uso dell'Amministrazione e realizzazione di manufatti ed infrastrutture per le esigenze di addestramento del personale e di protezione civile;

d) acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzatura antincendio e di apparati e sistemi di difesa passiva;

e) riparazione, manutenzione e noleggio di automezzi, natanti, aeromobili e macchine da soccorso; acquisto di materiale di ricambio ed accessori; spese per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori, delle autorimesse e delle officine automobilistiche, nautiche ed aeree e relativi impianti ed apparecchiature;

f) provviste di combustibili, di carburanti, di lubrificanti e di altro materiale di consumo;

g) spese relative all'accasermamento e spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi; spese per l'illuminazione e la climatizzazione di locali; spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'acquisto di macchine, e relative spese di allacciamento;

h) spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio, sdoganamento, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;

i) lavori di traduzione; spese per la stampa, la litografia e la diffusione di pubblicazioni, modulistiche, bollettini speciali, circolari, prospetti e stampati speciali che non possono rientrare nelle pubblicazioni assunte dal Provveditorato generale dello Stato; acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di attrezzature e materiali per tipografia, litografia, riproduzione grafica, legatoria, cinematografia e fotografia; acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di macchine da scrivere e da calcolo e di apparecchiature cifranti e spese per il relativo materiale di consumo; servizi di microfilmatura;

l) acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, croci di anzianità, diplomi, fasce tricolori, bandiere e oggetti per premi; spese inerenti a solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;

m) spese per lo svolgimento, all'interno ed all'estero, di corsi per il personale; partecipazione alle spese per corsi indetti, anche all'estero, da enti, istituti ed amministrazioni varie;

n) spese per il funzionamento delle sale mediche, delle infermerie e dei centri di prevenzione; acquisto di medicinali, apparecchiature e materiali sanitari; spese per accertamenti sanitari;

o) spese per onoranze funebri; spese per funerali e trasporto salme del personale deceduto per causa di servizio e spese di viaggio dei parenti del personale medesimo in pericolo di vita o deceduto per causa di servizio;

p) spese per l'espletamento di concorsi e per conferenze, convegni, riunioni, mostre e cerimonie, di rappresentanza, di informazione attraverso agenzie di stampa, di propaganda e per le attività ricreative, scientifiche e culturali; spese per l'assistenza morale e spirituale, nonché per il benessere del personale; spese per i musei storici del Ministero; spese per la banda musicale e la fanfara della Polizia di Stato;

q) spese per il funzionamento delle mense di servizio e per l'acquisto di generi sostitutivi, di integrazione vitto e di conforto;

r) spese per il funzionamento e per i relativi servizi ausiliari degli istituti di istruzione del personale, di scuole, di centri e laboratori tecnici, di gabinetti scientifici, di ricerca, di istruzione e di segnalamento; spese per studi, ricerche, progettazioni e sperimentazioni e spese per la realizzazione di prototipi inerenti ai servizi d'istituto;

s) lavatura, rammendo e stiratura di effetti di vestiario e di casermaggio; acquisto, confezione e riparazione di abiti borghesi e di speciali capi di vestiario; acquisto e confezione di tute, camici ed altri indumenti da lavoro; riparazione e manutenzione di materiali di vestiario, equipaggiamento, armamento e casermaggio;

t) spese per l'educazione fisica e l'attività sportiva; acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzi e di materiali ginnico-sportivi;

u) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora e per elaborazione dati;

v) acquisto e mantenimento di cavalli e di cani; acquisto e manutenzione di bardature, ferrature ed altri accessori;

z) spese per l'impianto ed il funzionamento di centri per stranieri; spese per il mantenimento di indigenti; spese per il rimpatrio di rifugiati e di stranieri;

aa) acquisto di prodotti di privativa industriale estera, per i quali i fornitori non convengono di addivenire alla stipula di contratti;

bb) acquisto di attrezzature accessorie e di materiali speciali e di consumo e fornitura di servizi per i centri radiotelegrafici, elettronici, meccanografici, telematici e per elaborazione dati;

cc) locazione per breve tempo di immobili, con attrezzature già installate o da installare, per l'espletamento di corsi e concorsi e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, nonché per urgenti esigenze di accasermamento;

dd) lavori e provviste per fronteggiare l'immediato pericolo o per la difesa da inondazioni, per il prosciugamento degli edifici e dei comprensori inondati e per le riparazioni di danni causati da esercitazioni, da incendi, da agenti atmosferici e tellurici e da altre calamità; lavori di somma urgenza concernenti la stabilità degli edifici e la bonifica da ordigni esplosivi e residuati bellici;

ee) provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione aerea e marittima, nonché per l'agibilità dei campi di volo e degli specchi d'acqua destinati all'ammaraggio di aerei;

ff) provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'Amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;

gg) lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;

hh) provviste, lavori e prestazioni quando sia stabilito che debbono essere eseguiti in danno all'appaltatore, nel caso di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto; lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore;

ii) lavori e provviste che il Ministro dichiari debbono rimanere segreti, nell'interesse della sicurezza dello Stato;

ll) acquisto, manutenzione e noleggio di materiali ed attrezzature destinate al soccorso e di attrezzature per la loro manutenzione;

mm) spese minute, non previste nelle precedenti lettere, sino all'importo di lire cinque milioni, al netto degli oneri fiscali.

2. Per le spese di cui alle lettere *a)*, escluse le spese postali, telefoniche e telegrafiche, *b)*, *o)*, *s)* e *t)*, il ricorso alla gestione in economia è ammesso nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a lire cinquanta milioni; per quelle di cui alle lettere *c)*, *g)*, limitatamente alle spese relative all'accasermamento ed a quelle per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi, *h)*, escluse le spese per sdoganamento, *i)*, *l)*, *n)*, *p)* e *q)*, nei casi in cui non sia superiore a lire centocinquanta milioni; per quelle di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *r)*, *u)*, *v)*, *z)*, *bb)* e *ll)*, nei casi in cui non sia superiore a lire trecento milioni.

Art. 2.

1. Possono, altresì, eseguirsi in economia, in casi di urgenza — espressamente motivata nell'atto autorizzativo — determinati da esigenze di ordine e sicurezza pubblica, di soccorso, di pubbliche calamità o da altre esigenze di carattere straordinario od eccezionale, le seguenti spese:

a) acquisto, noleggio e installazione di impianti di distribuzione di carburanti; acquisto di automotomezzi e natanti;

b) acquisto di viveri e spese per la confezione dei pasti;

c) acquisto ed approntamento di oggetti di equipaggiamento, armamento, casermaggio e di materiali e generi assistenziali; acquisto e confezioni di oggetti di vestiario;

d) acquisto e noleggio di impianti per esercizio di segnalazioni, fari, apparati per telecomunicazioni ed assistenza di volo, fanali e qualunque approvvigionamento necessario per la sicurezza della navigazione aerea e per le operazioni di partenza dagli aeroporti od eliporti e di arrivo sui medesimi;

e) spese di impiego di aeromobili nell'azione di prevenzione e spegnimento degli incendi, nell'ambito delle competenze e della disciplina previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 3.

1. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi previsti dal presente regolamento è disposta:

a) per gli uffici centrali, dai dirigenti nei limiti e secondo le attribuzioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

b) per gli uffici periferici, dai funzionari delegati nel limite di lire sessanta milioni, se dirigenti, e nel limite di cui al secondo comma dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, se non rivestono qualifica dirigenziale.

Art. 4.

1. I lavori, le provviste ed i servizi di cui agli articoli 1 e 2 possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) con sistema misto, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 5.

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi vanno effettuati con operai dipendenti dall'Amministrazione, impiegando materiali e mezzi di proprietà od in uso all'amministrazione medesima.

2. Sono, altresì, eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile e ove la spesa superi, al netto degli oneri fiscali, le lire dieci milioni, preventivi con offerte ad almeno tre soggetti o imprese, salvo che la specialità o l'urgenza della provvista non renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto o impresa.

Art. 6.

1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, le provviste ed i servizi per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento ad un imprenditore.

2. L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 7.

1. L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi deve essere effettuata con lettera od altro atto dell'amministrazione committente e deve contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi medesimi, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'Amministrazione, di provvedere all'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi a rischio e pericolo del cottimista e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi di inadempienza dello stesso.

Art. 8.

1. I preventivi per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui agli articoli 1 e 2 devono richiedersi ad almeno tre soggetti o imprese ritenuti idonei, eccetto nei casi in cui la specialità o l'urgenza del lavoro, della provvista e del servizio non renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto o impresa, ovvero nei casi in cui la spesa, al netto degli oneri fiscali, non superi l'importo di lire dieci milioni, elevabili a lire quindici milioni esclusivamente per le esigenze dell'Amministrazione centrale.

2. Sino alla data di entrata in vigore delle norme di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'art. 100 della legge 1° aprile 1981, n. 121, i lavori per cottimi fiduciari sono effettuati mediante affidamento a soggetti o imprese di notoria capacità ed idoneità, inseriti in elenchi opportunamente predisposti e all'occorrenza variati dall'Amministrazione, in tutti i casi in cui sia ritenuto necessario ovvero opportuno l'intervento di un imprenditore. Negli elenchi saranno iscritti oltre ai soggetti o imprese già noti e di fiducia, i soggetti o le imprese che ne facciano domanda e che abbiano ottenuto parere favorevole da parte di una apposita commissione nominata con decreto del Ministro e composta di funzionari tecnici ed amministrativi la quale dovrà valutare le capacità tecniche ed economiche dei richiedenti secondo criteri analoghi a quelli indicati dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, concernente norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavoro pubblici alle direttive della Comunità economica europea.

3. I prezzi indicati nei preventivi sono da sottoporre al visto di congruità dei competenti organi tecnici.

4. L'amministrazione può richiedere preventivi anche sulla base di progetti esecutivi.

5. Per ciò che concerne i lavori di riparazione dei locali ed edifici ad uso dell'Amministrazione, da eseguirsi in economia a cura degli uffici operativi dei provveditorati regionali alle opere pubbliche, devono, altresì, essere osservate le disposizioni di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1396, convertito dalla legge 27 maggio 1926, n. 1013, recante modificazioni al regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, sulla esecuzione di opere pubbliche.

Art. 9.

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi, di cui al presente regolamento, l'Amministrazione, dopo formale ingiunzione — a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento — rimasta senza esito, potrà disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della provvista e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa medesima, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

2. Si applicano, in ogni caso, le penali stabilite nella lettera od atto di cui all'art. 7.

Art. 10.

1. I capi dgli uffici periferici possono ordinare le spese in economia, salvo i casi in cui sia altrimenti stabilito dall'Amministrazione centrale, nei limiti indicati nella lettera *b)* dell'art. 3 e purché non si superino le somme messe a loro disposizione con aperture di credito.

Art. 11.

1. I lavori, le provviste ed i servizi di cui agli articoli 1 e 2, ove il loro importo superi, al netto degli oneri fiscali, le lire sette milioni, devono, prima che se ne disponga il pagamento, essere sottoposti a collaudo, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. Per i lavori, i certificati di regolare esecuzione o di collaudo, secondo i limiti fissati dall'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, sono rilasciati:

a) per gli uffici centrali, dall'ufficio speciale del genio civile per le opere edilizie della Capitale ovvero da un tecnico dell'Amministrazione o da un esperto appositamente designato dall'Amministrazione medesima ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

b) per gli uffici periferici, dalle sezioni per l'edilizia statale presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche ovvero da un tecnico dell'Amministrazione in servizio nelle sedi periferiche o da un esperto appositamente designato dall'Amministrazione medesima ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

3. Per le provviste ed i servizi, sino alla data di entrata in vigore delle norme di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'art. 100 della legge 1° aprile 1981, n. 121, i certificati di collaudo sono rilasciati dalle commissioni previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1969, n. 1279, ovvero da un impiegato o da un esperto appositamente designato dall'Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ovvero, in mancanza, dall'ufficio tecnico erariale, salvo che l'importo delle provviste o dei servizi sia inferiore al limite minimo prescritto dall'ufficio medesimo, nel qual caso di applica il comma seguente.

4. Per i lavori, le provviste ed i servizi, il cui importo di spesa non superi, al netto degli oneri fiscali, le lire sette milioni o che, per la loro natura, non possono essere sottoposti a collaudo o non sia possibile certificarne la regolare esecuzione, la relativa dichiarazione è sostituita da un'attestazione del capo dell'ufficio che ha ordinato i lavori, le provviste ed i servizi o da un suo delegato, dalla quale risulti che i lavori, le provviste od i servizi sono stati eseguiti regolarmente.

5. È ammesso il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui al presente articolo; in tal caso i pagamenti in conto sono disposti secondo le misure di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

6. Al collaudo non può partecipare chi ha avuto ingerenze nell'ordinazione,direzione o sorveglianza dei lavori, delle provviste e dei servizi.

Art. 12.

1. Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non potranno essere pagate se non sono corredate dall'autorizzazione di spesa — salvo il caso di cui al quarto comma dell'art. 50 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni — nonché della dichiarazione od attestazione di cui all'articolo precedente e se non sono munite del visto di liquidazione da parte del dirigente dell'ufficio centrale o periferico liquidatore.

2. I documenti di cui al comma 1 dovranno essere prodotti in originale — da allegare al titolo di spesa — e in copia — da conservare agli atti — e corredati, qualora trattasi di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta di inventario, ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti di facile consumo.

Art. 13.

1. Al pagamento delle spese di cui al presente regolamento si provvede con ordinativi diretti sulle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ovvero mediante aperture di credito emesse a favore dei funzionari delegati.

2. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito, si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Art. 14.

1. Per i lavori, le provviste ed i servizi in economia concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono gli uffici centrali e periferici secondo le disposizioni del presente regolamento fino a quando non entrerà in vigore il regolamento di amministrazione e contabilità previsto dall'art. 109 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro dell'interno*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1990
Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 13

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) così recita:

«Art. 8. — I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.

Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 30.000».

Il limite di somma di cui al secondo comma dell'articolo soprariportato è stato elevato, da ultimo, di duecentoquaranta volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, con assorbimento dell'aumento disposto dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte) e di quello disposto dall'art. 7 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (L. 3.000.000). Il limite attuale è quindi «L. 7.200.000».

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— La legge n. 113/1981 reca: «Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976».

Note all'art. 3:

— Il D.P.R. n. 748/1972 reca disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Il testo degli articoli 7, 8 e 9 è rispettivamente il seguente:

«Art. 7 *(Attribuzioni particolari dei dirigenti generali).* — Salvo le attribuzioni devolute ad altri organi dal terzo comma del presente articolo e dagli articoli successivi, ai dirigenti generali preposti alle direzioni generali e agli uffici centrali equiparati spetta in particolare, nell'ambito della competenza dei predetti uffici di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) coadiuvare il Ministro nello svolgimento dell'azione amministrativa e proporgli l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria, eventualmente necessari;

c) predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;

d) predisporre gli elementi per la formazione dei programmi, annuali e pluriennali, dell'attività dell'amministrazione;

e) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 300 milioni di lire, ridotto alla metà quando alla esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori;

f) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestiti, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

g) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona non superi i 60 milioni di lire;

h) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

i) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 60 milioni di lire;

l) adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio dello Stato, a favore di enti e persone, fino all'importo di lire 60 milioni e proporre al Ministro le concessioni di importo superiore, emanando i conseguenti provvedimenti formali;

m) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi salvo quelli di competenza del Presidente della Repubblica, nonché quelli che saranno espressamente riservati al Ministro o ad altri dirigenti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;

n) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;

o) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;

p) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori o degli enti vigilati, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge, l'intervento di altri organi amministrativi.

I provvedimenti di cui alle lettere *e), f), g), h), i), l)* e *o)*, sono definitivi.

Nei casi in cui particolari ordinamenti prevedano l'esistenza di unità organiche costituite da più uffici centrali assimilabili alle direzioni generali e nel caso di Aziende autonome dello Stato, ai dirigenti preposti a tali unità organiche ed aziende competono, salvo quanto previsto al successivo art. 14, le attribuzioni stabilite dai precedenti commi, elevati i limiti di valore, per gli atti per i quali siano previsti, di un terzo se trattasi di dirigenti generali, e della metà se trattasi di dirigenti con qualifica superiore.

Per l'emanazione degli atti e provvedimenti di valore eccedente i limiti stabiliti nei precedenti commi e nei successivi articoli 8, 9 e 13 si osserva la procedura disposta con l'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134. Restano ferme le speciali disposizioni che prevedono limiti di valore superiore o prescindono da tale procedura.

Sono altresì, fatte le attribuzioni degli organi collegiali interni delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, previsti da speciali disposizioni, sempreché, ove siano contemplati limiti di valore trattisi di atti o provvedimenti di importo superiore a quelli stabiliti da precedenti commi e dai successivi articoli 8, 9 e 13».

«Art. 8 *(Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori).* — Ai dirigenti superiori preposti ai servizi dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni stabilite nel primo comma del precedente art. 7.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 9, ai dirigenti superiori preposti agli altri uffici indicati nell'art. 5 spetta in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 150 milioni di lire, ridotto alla metà quando alla esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;

c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 30 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente inrtervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

d) disporre la non applicazione di calusole penali quando la somma controversa e che l'amministrazione abbandona, non superi i 30 milioni di lire;

e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 30 milioni di lire;

g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ed essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;

h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio del personale in servizio, esclusi i dirigenti;

i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;

l) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.

I provvedimenti di cui alla lettere *b), c), d), e), f)* e *i)*, sono definitivi».

«Art. 9 *(Attribuzioni particolari dei primi dirigenti)*. — Ai funzionari con qualifica di primo dirigente preposti alle divisioni ed agli uffici centrali equiparati spetta in particolare nell'ambito della competenza del proprio uffici, di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) approvare in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 75 milioni di lire, ridotto alla metà quando all'esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;

c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 15 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona, non superi i 15 milioni di lire;

e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina di collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti letture;

f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 15 milioni di lire;

g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal rogolamento anche ministeriale e salva, in ogni caso, la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;

h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio;

i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 50 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale.

I provvedimenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f)* e *i)*, sono definitivi.

I dirigenti di cui al primo comma emettono, altresì, i titoli di pagamento relativi ad atti di impegno di spesa divenuti esecutivi, qualunque sia l'importo, e dispongono per gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori.

Ai predetti primi dirigenti spettano, infine, sempre nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni non espressamente devolute dalla legge o dal regolamento anche ministeriale agli altri organi dell'amministrazione, salvo quanto è previsto dalla lettera *m)* dell'art. 7».

I limiti di somma indicati negli articoli soprariportati sono stati raddoppiati dalla legge 25 maggio 1978, n. 223.

L'art. 35, primo comma, così dispone: «Per gli atti di competenza del Capo della polizia si applicano i limiti di valore di cui all'ultima parte del terzo comma dell'art. 7».

— Per il testo dell'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 100 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) è il seguente:

«Art. 100 *(Amministrazione e contabilità)*. — Sino all'emanazione delle norme di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza restano operanti le norme di contabilità previste per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché quelle sulla contabilità generale dello Stato ed ogni altra norma di contabilità applicate nei confronti del Corpo stesso.

Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario in corso per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono destinati alle corrispondenti spese dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Le spese relative alla pulizia delle caserme in uso al Ministero dell'interno e destinate all'accasermamento del personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, già a carico dei conviventi, sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno».

— La legge n. 584/1977 reca: «Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea».

— L'art. 8 del R.D.L. n. 1396/1924 (Modificazioni al regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, sulla esecuzione delle opere pubbliche) sostituisce l'art. 25 del predetto R.D. n. 422/1923 con il testo che segue:

«Art. 25. — Non si può provvedere alla esecuzione delle opere dello Stato mediante trattativa privata se non concorrono le speciali ed eccezionali circostanze previste negli articoli 6, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e 41 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, recanti nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Per l'accertamento di queste circostanze deve essere sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando l'importo del progetto a base di appalto superi L. 25.000: negli altri casi l'ispettore superiore di Circolo del Genio civile o l'ispettore superiore capo di cui all'art. 2, comma 1°, lettera *a)*.

— Allorché per ragioni tecniche ed economiche sia da provvedere all'esecuzione in economia di lavori nei casi non preveduti in speciali leggi o regolamenti, dovrà essere sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ogni qualvolta l'importo dei lavori superi L. 25.000».

Note all'art. 11:

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 741/1981 (Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche) è il seguente:

«Art. 5 *(Termini e modalità dei collaudi)*. — La collaudazione dei lavori pubblici deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Nel caso di lavori complessi o qualora lo richieda la particolare natura dei lavori, il capitolato speciale può prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dall'ultimazione dei lavori.

Nel caso di lavori di importo sino a 150 milioni di lire, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. Per i lavori di importo superiore ma non eccedente i 1.000 milioni di lire, è in facoltà dell'amministrazione di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Se il certificato di collaudo o di quello di regolare esecuzione non sono approvati entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui ai precedenti commi e salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva, delle somme detenute ai sensi dell'art. 48, primo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente modificato, e di tutte quelle consimili trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fideiussorie.

Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, l'impresa può proporre, ai sensi delle norme vigenti, giudizio arbitrale o ordinario per le controversie nascenti dal contratto di appalto, anche se non è stato ancora approvato il collaudo o il certificato di regolare esecuzione. L'impresa può tuttavia instaurare il giudizio successivamente, nei termini previsti dalle norme vigenti, una volta che l'amministrazione le abbia notificato il provvedimento che risolve le controversie in sede amministrativa. Restano salve le norme vigenti per le controversie in corso d'opera».

— Per l'argomento del D.P.R. n. 748/1972 si veda nelle note all'art. 3.

— Per il testo dell'art. 100 della legge n. 121/1981 si veda nelle note all'art. 8.

— Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 1279/1969 (Istituzione della commissione consultiva per le forniture occorrenti per i servizi e le forze di polizia) è il seguente:

«Art. 6. — Per ogni magazzino, autocentro e centro recuperi è istituita, con decreto ministeriale, una commissione di collaudo delle forniture dei materiali e dei mezzi, composta da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione o da un funzionario o ufficiale di pubblica sicurezza che la presiede, da un esperto da scegliere fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato, da un funzionario del provveditorato generale dello Stato, designato dal Ministero del tesoro, e dal consegnatario del magazzino, il quale funzionerà inoltre da segretario.

Per determinate forniture può essere provveduto al relativo collaudo mediante commissione speciale da nominarsi con decreto ministeriale.

Contro i provvedimenti delle commissioni di collaudo è ammesso ricorso al Ministro per l'interno, che provvede sentita la commissione di cui all'art. 1».

— Il testo dell'art. 48 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 13 novembre 1976, n. 904, è il seguente:

«Art. 48. — *Nei contratti per forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti nei limiti in cui sono ammessi dalla legge non possono eccedere i novantacinque centesimi dell'imposta contrattuale.*

È fatta eccezione per le provviste a scadenza rateale, per le quali può farsi il pagamento dell'intero prezzo delle materie già accettate in rate complete.

Se contratti per provviste o forniture hanno durata di più anni, la liquidazione può essere fatta a periodi trimestrali, semestrali o annuali, secondo l'oggetto dei contratti e possono essere dati i saldi corrispondenti alle opere eseguite od alle materie consegnate».

Nota all'art. 12:

— Il quarto comma dell'art. 50 del R.D. n. 2440/1923 (per il titolo si veda nelle note alle premesse) prevede che: «Quando l'impegno della spesa viene accertato all'atto stesso in cui occorra disporne il pagamento, il titolo di pagamento può valere altresì come atto di autorizzazione della spesa».

Note all'art. 13:

— Per l'argomento del R.D. n. 2440/1923 si veda nelle note alle premesse. Il testo degli articoli 60 e 61 di tale decreto è il seguente:

«Art. 60. — Ogni trimestre, o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali regolamenti, e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari.

Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici provinciali e compartimentali di controllo, mediante decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze (ora col Ministro del tesoro per effetto del D.Lgt. 22 giugno 1944, n. 154), e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalità dei riscontri medesimi.

I rendiconti sono trasmessi alla ragioneria centrale, la quale, eseguiti i riscontri contabili ed eseguite le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei conti per la revisione definitiva.

La corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facoltà di limitarli a determinati rendiconti.

Il rendiconto per le aperture di credito di cui al n. 8 dell'art. 56 è reso al termine della fornitura o del lavoro ed è unito agli atti per l'emissione dell'assegno di saldo. È però reso in ogni caso al termine dell'esercizio, se il pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso.

I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presenti nei modi e termini stabiliti dai regolamenti.

I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con le modalità da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo art. 83.

Art. 61. — Le somme riscosse da funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano erogate alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto.

La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 30 settembre, ferme le disposizioni speciali relative alle spese per l'esecuzione di opere pubbliche.

Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria.

Al termine dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata».

— Il R.D. n. 827/1924 concerne il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Si trascrivono gli articoli 333 (come sostituito dal D.P.R. 13 dicembre 1965, n. 1684), 336 e 337 di tale decreto:

«Art. 333. — Oltre che nei casi previsti dagli articoli 60 e 61 della legge, il funzionario delegato deve trasmettere i conti delle somme erogate, salve le disposizioni dei regolamenti speciali delle amministrazioni militari, quando sia esaurita l'apertura di credito o quando cessino le sue facoltà ed anche quando ad esso subentri altro funzionario ai termini del precedente art. 331.

I rendiconti debbono presentarsi entro i venticinque giorni successivi al termine del periodo cui essi si riferiscono, all'Amministrazione centrale od agli uffici periferici cui spetta, in base alle norme vigenti, di esercitarne il riscontro di competenza.

Tale termine è portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le prefetture.

I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e — ove occorra — per ciascun articolo e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza, distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamenti a terzi.

Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati.

I rendiconti vengono corredati:

a) degli ordinativi estinti;

b) delle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge;

c) di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie erogazioni.

Art. 336. — Ove si tratti di spese che ricorrono periodicamente, le somme che il funzionario delegato giustifichi di aver pagato con quelle da lui prelevate in proprio dall'apertura di credito possono venirgli rimborsate con ordinativo diretto a reintegrazione dell'apertura stessa, sino all'ultimo periodo dell'anno nel quale ha luogo il saldo finale.

Art. 337. — Quando i rendiconti non siano presentati nei termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 e ciò non dipenda da forza maggiore, a coloro che sono tenuti a presentarli può applicarsi, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari e dal giudizio della Corte dei conti ai termini dell'art. 83 della legge, una pena pecuniaria non maggiore di lire mille.

La pena è inflitta con decreto emesso dal capo dell'amministrazione centrale.

Il decreto deve essere registrato alla Corte dei conti ed eseguito mediante ritenuta in via amministrativa sulle competenze dei funzionari.

Dei decreti emessi per dette penalità, le amministrazioni centrali danno comunicazione alla Direzione generale del tesoro».

La pena pecuniaria prevista nel primo comma dell'art. 337 soprariportato è stata elevata, da ultimo, di duecentoquaranta volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, con assorbimento del precedente aumento disposto dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte). La misura attuale della sanzione è quindi «non maggiore di lire duecentoquarantamila».

Nota all'art. 14:

— Il testo dell'art. 109 della legge n. 469/1961, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è il seguente:

«Art. 109. — Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per la difesa, sentito il Consiglio di Stato, si provvederà ad emanare i regolamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei servizi antincendi, nonché il regolamento di amministrazione e contabilità per le scuole centrali, il centro studi ed esperienze, gli ispettorati di zona, i comandi provinciali ed i distaccamenti dei vigili del fuoco.

Fino a quanto tali regolamenti non saranno emanati continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con le norme contenute nella presente legge, le disposizioni della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dei regi decreti 16 marzo 1942, numeri 699 e 701».

90G0352

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1990.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 22 giugno 1977 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Riviera del Garda Bresciano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 1989;

Viste le istanze presentate dagli interessati avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare;

Ritenuta l'opportunità in relazione alla realtà vitivinicola locale nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere le istanze sopra citate;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Riviera del Garda Bresciano» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1977 è sostituito per intero con il seguente testo:

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

1) Il vino «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» bianco deve essere ottenuto dalle uve dei vitigni «Riesling Italico» e/o «Riesling Renano» presenti nei vigneti fino ad un massimo del 100%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da vitigni «raccomandati» o «autorizzati» a bacca bianca per la provincia di Brescia presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20% con esclusione di uve di vitigni aromatici.

2) I vini «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» rosso e chiaretto devono essere ottenuti dalle uve dei seguenti vitigni, presenti nei vigneti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Groppello (nei tipi Gentile, S. Stefano e Mocasina) 30-60%;

Sangiovese 10-25%;

Marzemino (Berzemino) 5-30%;

Barbera 10-20%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino congiuntamente o disgiuntamente, anche le uve provenienti dai vitigni raccomandati o autorizzati per la provincia di Brescia presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 10%.

3) Il vino «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» Groppello deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal vitigno Groppello (nei tre tipi: Gentile, Groppellone e Mocasina).

Possono concorrere alla produzione di detto vino in misura non superiore al 15%, le uve provenienti da altri vitigni raccomandati od autorizzati per la provincia di Brescia.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» comprende l'intero territorio dei seguenti comuni: Limone sul Garda, Tremosine, Tignale, Gargnano, Capo Valle, Idro, Treviso Bresciano, Provaglio Valsabbia, Sabbio, Chiese, Vobarno, Toscolano Maderno, Gardone Riviera, Salò, Roè Volsciano, Villanuova sul Clisi, Gavardo, San Felice del Benaco, Puegnago, Muscoline, Manerba del Garda, Polpenazze, Moniga del Garda, Soiano del Lago, Cavalgese della Riviera, Padenghe del Garda. Bedizzole, Lonato, Desenzano del Garda, Pozzolengo e Sirmione.

Per il «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano bianco» sono da considerarsi non idonee, ai fini della iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i terreni compresi nei seguenti perimetri relativi alla zona sud del lago di Garda e facenti già parte delle denominazioni di origine controllata «S. Martino della Battaglia» e «Lugana»:

1) la zona da escludere è delimitata a nord dal lago di Garda e, per le altre direzioni da una linea che segue il confine del comune di Sirmione ad est, che partendo dal lago segue il confine della provincia di Brescia fino a località Rondinelli; a quota 94, da cui segue ancora il confine della provincia verso sud fino alla strada di Pozzolengo. Da questo punto il limite segue la strada per Pozzolengo, ponte dell'Irta, Ballino e fino a km 11 ove incontra il confine provinciale che segue a nord-ovest fino all'altezza di quota 121; qui segue la strada per Ferrarino quella che verso nord e nord-est, porta a Madonna della Scoperta, Fenil Nuovo, c.na Baita, Castel Venzago, Centenaro e S. Pietro. Da S. Pietro, il limite procede verso nord sulla strada che passando da c.na Venga giunge sulla autostrada della Serenissima; segue questa verso est fino a c.na Caporale per poi salire a nord sulla strada che passando per Casette Pomo, Villa Venga, Bogliaco, Pigna, c.na Tese e a nord di Villa Arriga giunge al lago di Garda;

2) partendo dalla stazione ferroviaria di Lonato, segue la linea ferroviaria in direzione est fino ad incontrare la strada statale n. 11. Segue la strada statale n. 11 fino a quota 137 (gruppo di Rovere) e l'abbandona per seguire la strada che andando verso sud passa per Casetta e quindi passa sotto l'autostrada della Serenissima e da qui segue la strada per S. Cipriano. Passa in fianco a S. Cipriano sempre seguendo la strada, fino alla carrareccia che va in direzione di c.na Gerardi (quota 206) quindi il confine passa per la linea di massima pendenza attraverso c.na Gerardi fino ad intersecare la strada che da Lonato porta a Castel Venzago. Segue questa strada fino a località Tiracul e poi passa a sud fino a Brodenella. Da Brodenella segue la strada che va fino a Ghetto e la segue ancora fino a Ghetto Superiore a quota 163. Da quota 163 il confine taglia in linea retta fino a c.na Pulecra. Scende da c.na Pulecra fino ad intersecare la mulattiera che passa sotto Monte Nuvolo e arriva a le Crociere. Qui imbocca la carrareccia che porta a Malocco di Sopra e da Malocco di Sopra segue la strada che porta a Lonato. Attraversa l'autostrada Serenissima in prossimità dell'ex convento ed oltrepassando il sottopassaggio segue la strada che porta alla stazione ferroviaria di Lonato.

Art. 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, soltanto i vigneti pedecollinari e collinari, di buona esposizione situati ad una altitudine non superiore ai 350 metri s.l.m. e con esclusione di terreni pianeggianti umidi.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È esclusa ogni pratica di forzatura. È tuttavia ammessa l'irrigazione come mezzo di soccorso a condizione che sia effettuata conformemente alle disposizioni di carattere tecnico impartite dalla regione Lombardia.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» non deve essere superiore a q.li 125 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 68%.

Qualora la resa uva vino superi il limite sopra riportato, la eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

La regione Lombardia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 e comunque, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, nell'ambito del territorio della provincia di Brescia.

Tuttavia è in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di consentire, su richiesta, che le operazioni di vinificazione siano effettuate anche nei territori delle province di Verona e Mantova, limitrofi alla provincia di Brescia.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano bianco» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10% vol.; ai vini «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» chiaretto e rosso un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10,5% vol.; al vino «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» Groppello ed al «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» avente diritto alla menzione «Superiore» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,5% vol.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche costanti e leali, tradizionali della zona atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche, fra cui la pratica della rifermentazione tipo «governo uso toscano» da effettuare con l'osservanza delle vigenti disposizioni, limitatamente al «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» rosso.

Per la produzione del vino «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» chiaretto, la vinificazione deve essere eseguita con breve macerazione delle parti solide.

È ammessa la correzione con mosti e vini provenienti anche da zone di produzione diverse da quella delimitata nel precedente art. 3 nella misura del 10% del volume al solo «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» rosso.

Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

La denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» può essere riservata per designare il vino spumante «Rosato» o «Rosé» ottenuto con mosti e vini base provenienti dai vigneti di cui all'art. 2, par. 2, che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare e utilizzando metodi di spumantizzazione a fermentazione naturale atti a produrre il tipo brut o extra brut.

Le operazioni di spumantizzazione debbono avvenire nell'ambito del territorio delle province di Brescia e Verona.

Le uve destinate alla produzione del vino base per la preparazione del tipo spumante naturale, in deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo di 9,5.

In tal caso devono essere oggetto di specifica deminicia da parte dei produttori e possono essere destinate solo alla produzione del tipo spumante rosato della denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano».

Art. 6.

I vini della denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Riviera del Garda Bresciano» o *«Garda Bresciano» bianco:*

colore: paglierino con riflessi verdognoli, brillante;

odore: delicato, caratteristico, talvolta lievemente aromatico;

sapore: delicatamente amarognolo, aromatico, vellutato con leggera vena salina;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11;

acidità totale minima: 5,50 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Riviera del Garda Bresciano» o *«Garda Bresciano» chiaretto:*

colore: rosato cerasuolo con riflessi rubini;

sapore: morbido, con fondo neutro o leggermente amarognolo che ricorda la mandorla amara;

odore: delicato e gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;

acidità totale minima: 5,50 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Riviera del Garda Bresciano» o *«Garda Bresciano» rosso:*

colore: rosso rubino, intenso, brillante;

odore: vinoso caratteristico;

sapore: sapido, caratteristico, a fondo leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 21 per mille.

«Riviera del Garda Bresciano» o *«Garda Bresciano» Groppello:*

colore: rosso rubino, brillante;

odore: vinoso, fruttato, caratteristico;

sapore: vellutato, sapido, gentile, con fondo leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 21 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

Art. 7.

Il vino «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» avente diritto alla menzione «superiore», all'atto dell'immissione al consumo dovrà avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12 vol. % ed aver superato un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno un anno.

Il vino «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» rosso, imbottigliato entro il 31 dicembre dell'annata di produzione delle uve, può essere designato in etichetta con il termine «novello» purché la vinificazione delle uve sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica per almeno il 40% e nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia di vino.

Il tipo spumante naturale del vino «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» «rosato» o «rosé» all'atto dell'immissione al consumo dovrà avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11,5 e la sua acidità totale non dovrà essere inferiore al 6 per mille.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «riserva», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, fattorie, zone, aree, località e mappali, compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile.

L'indicazione dell'annata di produzione è obbligatoria per il «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» Groppello e per il «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» designato con la menzione «superiore» o designato con la menzione «novello».

L'indicazione del colore per il tipo spumante naturale del vino «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» deve essere effettuata utilizzando esclusivamente i termini «rosato» o «rosé».

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano», vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1990

COSSIGA

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1990
Registro n. 13-Agricoltura, foglio n. 347

90A4469

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1990.

Scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale n. 48 di Cava de' Tirreni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che l'assemblea dell'associazione intercomunale della unità sanitaria locale n. 48 di Cava de' Tirreni non è riuscita a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1990 negligendo così ad un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del citato Ente;

Visti gli articoli 39, primo e secondo comma, e 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea dell'associazione intercomunale ed il comitato di gestione della unità sanitaria locale n. 48 di Cava de' Tirreni sono sciolti.

Art. 2.

Il dott. Angelo Antonelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione della unità sanitaria locale n. 48 di Cava de' Tirreni fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al presidente ed alla assemblea dell'associazione intercomunale, nonché al presidente ed al comitato di gestione di detta unità sanitaria locale.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1990

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

L'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale n. 48 di Cava de' Tirreni — alla quale la legge assegna trenta membri — si è dimostrata incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1990.

Pertanto il comitato regionale di controllo di Napoli, con provvedimento prot. n. 197/R del 19 giugno 1990, diffidava l'organo inadempiente a provvedere all'adozione del predetto strumento contabile entro venti giorni dalla notifica dell'atto di diffida, con l'espressa avvertenza che, decorso infruttuosamente tale termine, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Tuttavia, anche tale termine scadeva senza che il bilancio di previsione venisse approvato; pertanto l'organo di controllo regionale nominava un commissario ad acta che, in data 9 luglio 1990, deliberazione n. 13, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dagli articoli 39, primo e secondo comma, e 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento degli organi ordinari della citata unità sanitaria locale, disponendone nel contempo la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano i presupposti per addivenire allo scioglimento dell'assemblea e del comitato di gestione, essendosi verificata una persistente violazione degli obblighi ad essi imposti dalla legge sopracitata.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale e del comitato di gestione della unità sanitaria locale n. 48 di Cava de' Tirreni ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione della unità sanitaria locale stessa nella persona del dott. Angelo Antonelli con i poteri spettanti al presidente ed alla assemblea dell'associazione intercomunale, nonché al presidente ed al comitato di gestione della suddetta unità sanitaria locale, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Roma, 15 settembre 1990

Il Ministro dell'interno: GAVA

90A4504

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1990.

Scioglimento del consiglio comunale di Torricella Peligna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel consiglio comunale di Torricella Peligna (Chieti) a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Chieti n. 3589/13. Gab del 29 agosto 1990 con il quale il consiglio comunale sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Torricella Peligna (Chieti) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Alessandro Di Santo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1990

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Torricella Peligna (Chieti) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988, versa da diverso tempo in una grave situazione di crisi per contrasti sorti nella maggioranza, manifestando chiari segni di incapacità di funzionamento.

Tale crisi è sfociata, da ultimo, nelle dimissioni rassegnate da nove consiglieri sui quindici assegnati al Comune per legge, delle quali il consiglio comunale ha preso atto con deliberazione n. 40 del 24 agosto 1990, esaminata senza rilievi dal comitato regionale di controllo nella seduta del 28 agosto 1990.

Il prefetto di Chieti, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, primo comma, lettera *b)*, punto 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torricella Peligna (Chieti) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del ragionier Alessandro Di Santo.

Roma, 21 settembre 1990

Il Ministro dell'interno: GAVA

90A4505

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 ottobre 1990.

Autorizzazione alla Commercial Union Italia S.p.a., in Milano, all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Vista la domanda in data 25 gennaio 1989 con la quale la Commercial Union Italia S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Vista la lettera in data 20 luglio 1990, n. 030562 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 25 luglio 1990;

Decreta:

Art. 1.

La Commercial Union Italia S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami: infortuni; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films e grandine; r.c. autoveicoli terrestri; r.c. veicoli marittimi lacustri e fluviali: r.c. generale; credito, limitatamente al credito ipotecario navale; perdite pecuniarie e di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego. La predetta Commercial Union Italia S.p.a. viene inoltre autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami: corpi di veicoli aerei; altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo cristalli; r.c. aeromobili; credito limitatamente al credito ipotecario aeronautico.

Art. 2.

Per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti la Commercial Union Italia S.p.a. adotterà le tariffe di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 14 in data 26 aprile 1990, con una misura dei caricamenti del 29%.

Art. 3.

Al fine di garantire la effettiva attuazione del programma di attività presentato, le società «Commercial Union Assurance plc» e «The Northern Assurance Company Ltd» proprietarie della totalità del capitale sociale della Commercial Union Italia S.p.a., non potranno procedere ad alcuna alienazione delle proprie partecipazioni azionarie nel quinquennio successivo all'inizio dell'attività dell'impresa stessa, se non previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A4480

DECRETO 9 ottobre 1990.

Autorizzazione a la «The Sumitomo Marine & Fire Insurance Company (Europe) Limited», con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Vista la domanda in data 17 ottobre 1989 con la quale la «The Sumitomo Marine & Fire Insurance Company (Europe) Ltd - Rappresentanza generale per l'Italia», con sede in Milano, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Vista la lettera in data 26 aprile 1990, n. 000694, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dalla rappresentanza anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 25 luglio 1990;

Considerato che al fine di garantire l'effettiva attuazione del programma d'attività presentato, la «The Sumitomo Marine & Fire Insurance Company (Europe) Ltd», nella sua qualità di casa madre della rappresentanza generale per l'Italia, si è impegnata a ripianare, mediante ulteriori conferimenti, ogni eventuale perdita conseguita dalla rappresentanza medesima;

Decreta:

La «The Sumitomo Marine & Fire Insurance Company (Europe) Ltd» con sede in Londra (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa in tutti i rami danni con esclusione dei rami «corpi di veicoli terrestri e «r.c. autoveicoli terrestri» nonché la relativa riassicurazione con esclusione dei rami «credito» e «cauzione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A4481

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 13 ottobre 1990.

Ulteriore proroga della autorizzazione alle assunzioni di personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio. (Ordinanza n. 2025/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Viste le proprie ordinanze n. 1106/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1987, n. 1636/FPC dell'11 gennaio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1989, n. 1741/FPC del 16 giugno 1989 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 1989 e n. 1876/FPC del 3 marzo 1990 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1990, concernenti, rispettivamente, l'autorizzazione in favore di taluni comuni della provincia di Sondrio ad assumere personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 e la proroga delle predette disposizioni in favore del comune di Valdisotto, da ultimo fino al 30 giugno 1990 per dodici unità (cinque impiegati amministrativi livello 4°, un vigile urbano livello 4° e sei operai livello 4°) e per quindici operai (livello 3°), attese le esigenze ancora in essere;

Vista la nota n. 2391 del 28 maggio 1990 con la quale il comune di Valdisotto ha rappresentato la necessità di prorogare ulteriormente fino al 31 dicembre 1990 le disposizioni di cui alle ordinanze sovracitate, limitatamente a complessive diciotto unità;

Viste le note n. 959/20.2/GAB. in data 7 giugno 1990 e n. 959/20.2/GAB. del 1° settembre 1990 con le quali il prefetto di Sondrio, alla stregua della relazione stilata dal funzionario dirigente l'ufficio di ragioneria della prefettura circa la consistenza e la natura degli adempimenti amministrativi ed operativi ancora in corso nel comune di Valdisotto a seguito dell'emergenza alluvionale del 1987, ha espresso parere favorevole ad una proroga delle assunzioni straordinarie di cui alla sopracitata ordinanza fino al 31 dicembre 1990, evidenziando altresì la possibilità di finanziare le spese occorrenti nel secondo semestre 1990 per il personale in parola con le economie realizzate a fronte della precedente autorizzazione disposta con ordinanza n. 1876/FPC del 3 marzo 1990;

Ritenuto che, in base alle risultanze della verifica anzidetta, sussistono ancora numerosi adempimenti connessi alle pratiche relative agli indennizzi ed ai lavori appaltati tali da richiedere il trattenimento delle diciotto unità straordinarie richieste;

Ravvisata quindi l'opportunità di disporre quanto richiesto;

Dispone:

Articolo unico

Le disposizioni di cui all'ordinanza numero 1106/FPC/ZA del 28 luglio 1987 concernenti l'autorizzazione alle assunzioni di personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio, già prorogate, da ultimo, a beneficio del comune di Valdisotto con ordinanza n. 1876/FPC del 3 marzo 1990 citata nelle premesse, sono ulteriormente prorogate a beneficio del medesimo comune fino al 31 dicembre 1990 limitatamente a diciotto unità articolate come segue: quattro impiegati di quarto livello, quattro operai elettricisti di quarto livello e dieci operai di terzo livello.

L'onere complessivo presunto di L. 230.000.000 correlato alle predette proroghe è posto a carico del Fondo per la protezione civile con imputazione sugli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A4482

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 10 agosto 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 13 giugno 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo il vigente art. 612 sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione sottoriportata:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE

Indirizzo chirurgia oncologica

Art. 613. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia generale, indirizzo chirurgia oncologica presso l'Università degli studi di Pavia.

La scuola ha lo scopo di preparare personale medico specializzato nel campo della chirurgia generale oncologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale, indirizzo in chirurgia oncologica.

Art. 614. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sette per ciascun anno di corso, per un totale di trentacinque specializzandi.

Art. 615. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 616. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Coloro che sono in possesso del diploma di specializzazione in chirurgia generale (indirizzo in chirurgia generale) possono essere iscritti nell'ambito dei posti disponibili al 4° anno di corso dell'indirizzo in chirurgia oncologica.

Art. 617. — La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;
b) diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) tecnica operatoria;
d) fisiopatologia speciale;
e) chirurgia generale;
f) oncologia;
g) chirurgia oncologica;
h) oncologia clinica;
i) chirurgia speciale oncologica.

Art. 618. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:

fisiopatologia generale;
informatica;
medicina legale;
chirurgia sperimentale e microchirurgia.

b) Diagnostica strumentale e di laboratorio:

patologia clinica;
anatomia patologica;
radiologia;
semeiotica strumentale.

c) Tecnica operatoria:

anatomia chirurgica;
tecniche operatorie;
chirurgia endoscopica.

d) Fisiopatologia speciale:

anestesia e rianimazione;
trattamento pre- e post-operatorio;
fisiopatologia chirurgica.

e) Chirurgia generale:

chirurgia generale;
chirurgia pediatrica;
chirurgia d'urgenza;
chirurgia oncologica;
chirurgia geriatrica.

f) Oncologia:

oncologia;
immunologia;
epidemiologia dei tumori;
anatomia patologica e diagnostica istopatologica.

g) Chirurgia oncologica:

chirurgia oncologica;
tecniche chirurgiche in oncologia;
tecniche chirurgiche speciali in oncologia (apparato respiratorio e mediastino);
tecniche chirurgiche speciali in oncologia (apparato urinario e genitale maschile),
tecniche chirurgiche speciali in oncologia (trattamento chemioterapico distrettuale).

h) Oncologia clinica:

chemioterapia antiblastica;
oncologia clinica;
radioterapia oncologica;
anestesia e rianimazione, terapia del dolore.

i) Chirurgia speciale oncologica:

ginecologia oncologica;
chirurgia maxillo-facciale e stomatologia;
otorinolaringoiatria;
endocrinochirurgia;
chirurgia plastica e ricostruttiva.

Art. 619. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica generale (ore 100):

fisiopatologia generale . . . . ore 30
informatica . . . . » 30
chirurgia sperimentale e microchirurgia . . . . » 40

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 50):

patologia clinica . . . . » 50

Tecnica operatoria (ore 100):

anatomia chirurgica . . . . » 100

Fisiopatologia speciale (ore 50):

anestesia e rianimazione . . . . ore 50

Chirurgia generale (ore 100):

chirurgia generale . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):

anatomia patologica. . . . . ore 50

semeiotica strumentale . . . . » 50

Tecnica operatoria (ore 100):

anatomia chirurgica . . . . » 100

Fisiopatologia speciale (ore 100):

trattamento pre- e post-operatorio . » 50

fisiopatologia chirurgica . . . . » 50

Chirurgia generale (ore 100):

chirurgia generale . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):

anatomia patologica. . . . . ore 20

radiologia. . . . . » 30

semeiotica strumentale . . . . » 50

Tecnica operatoria (ore 100):

tecniche operatorie . . . . » 100

Chirurgia generale (ore 150):

chirurgia generale . . . . » 150

Chirurgia speciale (ore 50):

endocrinochirurgia. . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Oncologia (ore 150):

oncologia . . . . ore 50

immunologia . . . . » 30

epidemiologia dei tumori . . . . » 20

anatomia patologica e diagnostica istopatologica . . . . » 50

Chirurgia oncologica (ore 250):

chirurgia oncologica. . . . . » 50

tecniche chirurgiche in oncologia . . » 50

tecniche chirurgiche speciali in oncologia (apparato respiratorio e mediastino). » 50

tecniche chirurgiche speciali in oncologia (apparato urinario e genitale maschile) ore 50

tecniche chirurgiche speciali in oncologia (trattamento chemioterapico distrettuale) . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Chirurgia oncologica (ore 100):

chirurgia oncologica. . . . . ore 50

tecniche chirurgiche in oncologia . . » 50

Oncologia clinica (ore 120):

chemioterapia antiblastica . . . . . . » 20

oncologia clinica. . . . . » 30

radioterapia oncologica . . . . » 30

anestesia e rianimazione, terapia del dolore. . . . . » 20

Chirurgia speciale oncologica (ore 180):

ginecologia oncologica . . . . » 40

chirurgia maxillo-facciale e stomatologia . . . . » 20

otorinolaringoiatria . . . . » 30

endocrinochirurgia. . . . . » 30

chirurgia plastica e ricostruttiva. . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 620. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

laboratori di endoscopia, fisiopatologia, gastroenterologia, analisi chimico-cliniche, anatomia ed istologia patologica, radiologia, medicina nucleare e radioterapia;

reparti di degenza della sezione di patologia chirurgica del dipartimento di chirurgia, Università di Pavia - sede di Varese;

divisioni chirurgiche dell'ospedale multizonale di Varese, unità sanitaria locale n. 3 Varese.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 621. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Pavia, 10 agosto 1990

Il rettore: SCHMID

90A4472

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 6 settembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Veduta la deliberazione adottata in data 5 maggio 1989, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 27 giugno 1989, con la quale il consiglio della facoltà di magistero ha proposto la modifica del vigente statuto dell'Università concernente l'inclusione di nuovi insegnamenti complementari nel corso di laurea in sociologia e cioè «storia del melodramma» e «drammaturgia musicale»;

Ritenuto che le motivazioni addotte per l'inserimento a statuto di tali materie siano particolarmente meritevoli di accoglimento;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Veduto il parere positivo espresso dal Consiglio universitario nazionale il 28 febbraio 1990, trasmesso con lettera ministeriale del 1° giugno 1990;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e le successive modificazioni ed integrazioni, viene ulteriormente modificato nel senso che al capo III, sezione V «Norme speciali per la facoltà di magistero», all'art. 68 vanno aggiunti, per il corso di laurea in sociologia, dopo il n. 69, i seguenti nuovi insegnamenti complementari:

70) storia del melodramma;
71) drammaturgia musicale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 6 settembre 1990

Il rettore: Bo

90A4498

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA - POTENZA

DECRETO RETTORALE 25 settembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, n. 412, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1989, «Approvazione del piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986/1990»;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio di facoltà di lettere e filosofia del 28 marzo 1990; del senato accademico del 28 marzo 1990; del consiglio di amministrazione del 29 marzo 1990;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Viste le osservazioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui alla ministeriale con prot. n. 2086 del 7 luglio 1990;

Viste le deliberazioni rispettivamente della facoltà di lettere e filosofia del 24 luglio, del senato accademico del 18 settembre e del consiglio di amministrazione del 25 settembre 1990, con le quali sono stati accolti i suggerimenti del Ministero;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto rettorale n. 739 del 26 luglio 1990 è annullato.

Art. 2.

Lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Nell'art. 37 contenente la elencazione delle lauree che conferisce la facoltà di lettere e filosofia è aggiunta la laurea in lettere - indirizzo classico.

Dopo l'art. 45, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di laurea.

LAUREA IN LETTERE - *indirizzo classico*

Art. 46. — La durata del corso di studi per il conseguimento di tale laurea è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle leggi vigenti.

Art. 47. — Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in lettere - indirizzo classico - sono i seguenti:

A) Insegnamenti fondamentali:

1) letteratura italiana;

2) letteratura latina;

3) storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);

4) geografia;

5) letteratura greca;

6) storia greca;

7) glottologia;

8) archeologia e storia dell'arte greca e romana;

9) filosofia morale.

B) Insegnamenti complementari:

1) africanistica;

2) antichità puniche;

3) antropologia culturale;

4) antropologia filosofica;

5) archeologia cristiana;

6) archeologia e antichità della Magna Grecia;

7) archeologia e storia dell'arte greca;

8) archeologia e storia dell'arte romana;

9) archeologia medioevale;

10) assirologia ed archeologia orientale;

11) bibliografia;

12) bibliografia e biblioteconomia;

13) bibliologia;

14) biblioteconomia;

15) codicologia;

16) cronistica e pubblicistica;

17) demografia storica;

18) dialetti arabi;

19) dialettologia;

20) dialettologia araba;

21) dialettologia italiana;

22) didattica generale delle lingue straniere moderne;

23) docimologia;

24) ebraico;

25) ebraico medioevale e moderno;

26) egittologia;

27) epigrafia greca e romana;

28) epigrafia semitica;

29) epistemologia;

30) ermeneutica;

31) etnologia;

32) etnomusicologia;

33) estetica;

34) estetica musicale;

35) etruscologia e antichità italiche;

36) filologia balcanica;

37) filologia baltica;

38) filologia neo-testamentaria;

39) filologia bizantina;

40) filologia classica;

41) filologia dantesca;

42) filologia ed antichità libico-berbere;

43) filologia egeo-anatolica;

44) filologia francese;

45) filologia germanica;

46) filologia ibero-romanza;

47) filologia inglese;

48) filologia iranica;

49) filologia italiana;

50) filologia medioevale e umanistica;

51) filologia romanza;

52) filologia semitica;

53) filologia slava;

54) filologia ugro-finnica;

55) filosofia della scienza;

56) filosofia della storia;

57) filosofia del linguaggio;

58) filosofia morale;

59) filosofia teoretica;

60) fonetica e fonologia;

61) fonetica sperimentale;

62) geografia;

63) geografia economica;

64) geografia linguistica;

65) geografia storica;

66) geografia umana;

67) glottodidattica;

68) glottologia;

69) grammatica greca e latina;

70) indologia;

71) islamistica;

72) istituzioni medioevali;

73) letteratura anglo-americana;

74) letteratura bizantina;

75) letteratura brasiliana;

76) letteratura cristiana antica;
77) letteratura del Rinascimento;
78) letteratura francese moderna e contemporanea;
79) letteratura inglese moderna e contemporanea;
80) letteratura greca;
81) letterature ispano-americane;
82) letteratura italiana;
83) letteratura latina;
84) letteratura popolare;
85) letteratura teatrale italiana;
86) letteratura umanistica;
87) letterature comparate;
88) letterature dei Paesi di lingua inglese;
89) letterature dei Paesi francofani;
90) lingua e letteratura albanese;
91) lingua e letteratura araba;
92) lingua e letteratura armena;
93) lingua e letteratura catalana;
94) lingua e letteratura cinese;
95) lingua e letteratura copta;
96) lingua e letteratura francese;
97) lingua e letteratura giapponese;
98) lingua e letteratura inglese;
99) lingua e letteratura latina medioevale;
100) lingua e letteratura neo-greca;
101) lingua e letteratura persiana;
102) lingua e letteratura portoghese;
103) lingua e letteratura romena;
104) lingua e letteratura russa;
105) lingua e letteratura serbo-croata;
106) lingua e letteratura siriaca;
107) lingua e letteratura spagnola;
108) lingua e letteratura tedesca;
109) lingua e letteratura turca;
110) lingua albanese;
111) lingua catalana;
112) lingua francese;
113) lingua inglese;
114) lingua neo-greca;
115) lingua portoghese;
116) lingua romena;
117) lingua serbo-croata;
118) lingua russa;
119) lingua spagnola;
120) lingua tedesca;
121) lingue arie moderne dell'India (indostano e bengalico);
122) lingue e letterature scandinave;
123) lingue non semitiche dell'Africa Orientale;
124) linguistica generale;
125) linguistica italiana;
126) logica;
127) metodologia della ricerca storica;
128) numismatica;
129) paleografia e diplomatica;
130) paletnologia;
131) papirologia;
132) pedagogia;
133) psicolinguistica;
134) psicologia;
135) psicologia dell'apprendimento;
136) religioni del mondo classico;
137) semiologia;
138) semiologia della musica;
139) semiologia del testo;
140) sfragistica;
141) sociolinguistica;
142) sociologia;
143) sociologia della conoscenza;
144) sociologia della letteratura;
145) stilistica e metrica italiana;
146) storia agraria medioevale;
147) storia bizantina;
148) storia comparata delle lingue classiche;
149) storia contemporanea;
150) storia dei popoli slavi;
151) storia del cinema;
152) storia del cristianesimo;
153) storia del cristianesimo antico;
154) storia del giornalismo;
155) storia della Chiesa;
156) storia della Chiesa e dei movimenti ereticali;
157) storia della civiltà francese;
158) storia della critica d'arte;
159) storia della critica letteraria;
160) storia della cultura materiale;
161) storia della filosofia;
162) storia della filosofia antica;
163) storia della filosofia medioevale;
164) storia della filosofia moderna e contemporanea;
165) storia della Francia;
166) storia della Germania;
167) storia della Gran Bretagna;

168) storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;

169) storia della lingua francese;

170) storia della lingua greca;

171) storia della lingua inglese;

172) storia della lingua italiana;

173) storia della lingua latina;

174) storia della lingua romena;

175) storia della lingua spagnola;

176) storia della lingua tedesca;

177) storia dell'America del nord;

178) storia dell'America latina;

179) storia della miniatura e del manoscritto;

180) storia della musica;

181) storia della musica moderna e contemporanea;

182) storia della poesia per musica;

183) storia della regione;

184) storia della retorica antica;

185) storia dell'arte bizantina;

186) storia dell'arte contemporanea;

187) storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;

188) storia dell'arte medioevale;

189) storia dell'arte moderna;

190) storia dell'arte musulmana e copta;

191) storia dell'Asia anteriore antica;

192) storia della Spagna;

193) storia della storiografia;

194) storia della tradizione classica;

195) storia delle biblioteche;

196) storia dell'ebraismo;

197) storia delle dottrine morali;

198) storia delle dottrine teologiche;

199) storia delle esplorazioni;

200) storia delle religioni;

201) storia delle tradizioni popolari;

202) storia delle università;

203) storia dell'Europa occidentale;

204) storia dell'Europa orientale;

205) storia dello spettacolo;

206) storia del Mezzogiorno;

207) storia del pensiero politico;

208) storia del pensiero scientifico;

209) storia del Risorgimento;

210) storia del teatro e della drammaturgia antica;

211) storia del teatro e dello spettacolo;

212) storia economica;

213) storia economica medioevale;

214) storia e filologia bizantina;

215) storia e geografia dell'Asia orientale;

216) storia greca;

217) storia, lingue e letterature dell'Etiopia;

218) storia medioevale;

219) storia moderna;

220) storia orientale antica;

221) storia religiosa dell'Oriente cristiano;

222) storia romana;

223) storia sociale;

224) teoria della letteratura;

225) teoria e storia dei generi letterari;

226) teoria e storia della retorica;

227) topografia antica.

Art. 48. — Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali; lo studente deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre otto discipline da lui scelte fra le discipline complementari.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di studi della stessa o diverse facoltà dell'Ateneo.

Tre degli insegnamenti fondamentali o complementari, debbono essere seguiti per un biennio; può però lo studente seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in più, ed in tal caso può ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere.

Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina.

Il preside sentita, ove ritenga, la facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti per il loro coordinamento, ed approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside della facoltà.

Art. 49. — Il consiglio di facoltà sentito il consiglio di corso di laurea, determina le modalità di collaborazione al centro linguistico e audiovisivo, ai sensi dell'art. 15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 25 settembre 1990

Il rettore: FONSECA

90A4483

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196-*bis* del 23 agosto 1990), **coordinato con la legge di conversione 19 ottobre 1990, n. 298** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3) **recante: «Provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nel Golfo Persico».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Ai cittadini italiani ovunque si trovino, nonché ai cittadini stranieri aventi residenza, domicilio o dimora in Italia, è vietata ogni attività intesa, anche indirettamente, a promuovere, a favorire o a realizzare vendite o forniture, esportazioni o trasporto di beni di qualsivoglia genere verso il Kuwait e l'Iraq o da tali Stati provenienti.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto altresì divieto di effettuare trasferimenti di fondi destinati, anche indirettamente, ad enti o persone in Kuwait e Iraq.

3. I divieti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216 *(a)*, e all'articolo 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220 *(b)*, si applicano, per quanto concerne i cittadini italiani, anche se le attività ivi menzionate sono compiute in territorio estero.

4. Ai contravventori ai divieti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le sanzioni di cui agli articoli 2 e 3 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216 *(a)*, e 6 agosto 1990, n. 220 *(b)*.

5. Deroghe ai divieti di cui al presente decreto possono essere autorizzate con la procedura prevista dall'articolo 4 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216 *(a)*, e 6 agosto 1990, n. 220 *(b)*.

(a) Si trascrive il testo dei primi quattro articoli del D.L. n. 216/1990, convertito nella legge 3 ottobre 1990, n. 271 (il quinto ed ultimo articolo ne fissa l'entrata in vigore al giorno stesso della sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 4 agosto 1990):

«Art. 1. — 1. Sono vietati gli atti di disposizione e le transazioni a qualsiasi titolo effettuati, concernenti beni mobili anche immateriali, beni immobili, aziende o altre universalità di beni, valori o titoli di natura finanziaria o valutaria comunque denominati, allorché detti beni, valori o titoli appartengano, anche tramite intermediari, allo Stato del Kuwait o a qualsiasi agenzia, ente od organismo partecipato, controllato o diretto dallo Stato medesimo.

Art. 2. — 1. Gli atti compiuti in violazione del divieto di cui all'art. 1 sono nulli.

Art. 3. — 1. I soggetti che, anche indirettamente, prendono parte agli atti per i quali sussiste il divieto di cui all'art. 1 sono civilmente responsabili dei danni derivanti dal compimento degli atti nulli. Si applica altresì nei loro confronti la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione e non superiore al valore medesimo.

2. Per l'accertamento delle violazioni del divieto di cui all'art. 1 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

Art. 4. — 1. Deroghe al divieto di cui all'art. 1 possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero».

(b) Si trascrive il testo dei primi quattro articoli del D.L. n. 220/1990, convertito nella legge 5 ottobre 1990, n. 278 (il quinto ed ultimo articolo ne fissa l'entrata in vigore al giorno stesso della sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 182 del 6 agosto 1990):

«Art. 1. — 1. Sono vietati gli atti di disposizione e le transazioni, a qualsiasi titolo effettuati, concernenti beni mobili anche immateriali, beni immobili, aziende o altre universalità di beni, valori o titoli di natura finanziaria o valutaria comunque denominati, allorché detti beni, valori o titoli appartengano, anche tramite intermediari, alla Repubblica dell'Iraq o a qualsiasi soggetto, agenzia, ente od organismo partecipato, controllato o diretto dalla Repubblica dell'Iraq medesima.

Art. 2. — 1. Gli atti compiuti in violazione del divieto di cui all'art. 1 sono nulli.

Art. 3. — 1. I soggetti che, anche indirettamente, prendono parte agli atti per i quali sussiste il divieto di cui all'art. 1 sono civilmente responsabili dei danni derivanti dal compimento degli atti nulli. Si applica altresì nei loro confronti la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione e non superiore al valore medesimo.

2. Per l'accertamento delle violazioni del divieto di cui all'art. 1 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

Art. 4. — 1. Deroghe al divieto di cui all'art. 1 possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero».

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla decisione 90/414 dei rappresentanti degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riuniti in Consiglio dell'8 agosto 1990 *(a)*.

(a) La decisione CECA n. 414/90, che impedisce gli scambi per quanto riguarda l'Iraq ed il Kuwait, è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 213 del 9 agosto 1990 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 del 20 agosto 1990, 2ª serie speciale.

Art. 3.

1. Al personale facente parte della missione navale inviata nell'area del Golfo Persico è attribuito, indipendentemente dalla durata dell'intervento, con decorrenza dal giorno di uscita dalle acque del Mediterraneo e sino al rientro nelle acque territoriali italiane, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642 *(a)*, *prendendo a base la diaria spettante al personale in missione negli Emirati Arabi Uniti.* A tal fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della citata legge viene fissata nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale è altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301 *(b)*, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di secondo capo.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 corrisposto per il 30 per cento a titolo di anticipazione in valuta estera e, per il restante, in valuta nazionale all'atto del rientro in Patria o, mensilmente, direttamente a persone fisiche o giuridiche all'uopo delegate.

3. Sono autorizzate le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'effettuazione della missione.

4. Al personale militare impiegato nella missione affidata alle unità navali si applica il codice penale militare di pace. Ai fini peculiari della missione, ai comandanti e agli ufficiali delle unità navali sono conferite le qualifiche e le attribuzioni di ufficiali di pubblica sicurezza e di ufficiali di polizia giudiziaria, fatto salvo l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 200 e 201 del codice della navigazione *(c)*.

(a) Il testo degli articoli 1 e 3 della legge n. 642/1961 (Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali) è il seguente:

«Art. 1. — Il personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente presso delegazioni o rappresentanze militari all'estero, per un periodo superiore a sei mesi, percepisce:

a) lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno;

b) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;

c) le indennità che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli che seguono.

Le disposizioni che precedono si applicano altresì in caso di destinazione all'estero presso enti, comandi od organismi internazionali dai quali non siano corrisposti stipendi o paghe. Eventuali particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi, saranno detratti dal trattamento di cui al primo comma».

«Art. 3. — Al personale di cui all'art. 1 può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo servizio all'estero, con le modalità previste dall'art. 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361».

La legge n. 361/1958, recante trattamento economico degli addetti, addetti aggiunti assistenti e archivisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero, è stata abrogata dall'art. 18 della legge 27 dicembre 1973, n. 838. Si riporta il testo del relativo art. 27, richiamato nell'art. 3 della legge n. 642/1961, soprariportato:

«Art. 27. — Al personale del Ministero della difesa destinato a prestare servizio all'estero presso organi internazionali, tribunali misti o internazionali, può essere corrisposto, qualora il trattamento economico inerente a tale posizione non sia ritenuto sufficiente, un assegno integrativo nella misura da fissarsi con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quelli per gli affari esteri e per il tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, presente il rappresentante del Ministero della difesa, come previsto dall'art. 32 della presente legge.

Il godimento di tale assegno è soggetto alle limitazioni previste dai precedenti articoli 8 e 9».

(b) La legge n. 301/1982 «Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento».

(c) Si trascrive il testo degli articoli 200 e 201 del codice della navigazione:

«Art. 200 (*Polizia esercitata dalle navi da guerra*). — In alto mare, nel mare territoriale, e nei porti esteri dove non sia un'autorità consolare, la polizia sulle navi mercantili nazionali è esercitata dalle navi da guerra italiane.

A tal fine, i comandanti delle navi da guerra possono richiedere alle navi mercantili informazioni di qualsiasi genere, nonché procedere a visita delle medesime e ad ispezione delle carte e dei documenti di bordo; in caso di gravi irregolarità possono condurre le navi predette per gli opportuni provvedimenti in un porto dello Stato, o nel porto estero più vicino in cui risieda un'autorità consolare.

Nei porti ove risiede un'autorità consolare le navi da guerra italiane esercitano la polizia, a norma dei comma precedenti, su richiesta dell'autorità medesima.

Art. 201 (*Inchiesta di bandiera*). — Le navi mercantili nazionali devono obbedire all'intimazione di fermata delle navi da guerra di potenze amiche, giustificando, se richieste, la propria nazionalità».

Art. 4.

1. *All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1990, si provvede utilizzando quota parte delle maggiori entrate derivanti dai provvedimenti adottati ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417* ***(a)****, e dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165* ***(b)****.*

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) La legge n. 417/1987 reca: «Delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti».

(b) Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 9 del D.L. n. 90/1990 recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti: «1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante nonché sul prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", sul petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico, sugli oli da gas da usare come combustibile e sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere *E)*, punto 1), *D)*, punto 3), *F)*, punto 1), e *H)*, punti 1-*b)*, 1-*c)* e 1-*d)*, della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32. Gli aumenti o le riduzioni sono disposti fino all'importo delle variazioni dei prezzi medi europei dei suddetti prodotti che comportano riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno calcolati secondo il vigente metodo CIP. Per il "Jet Fuel JP/4" gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantità di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili. Per gli oli da gas l'aumento o la riduzione sono disposti in relazione alla sola variazione dei prezzi medi europei relativa alla destinazione per uso autotrazione e nella stessa misura sono disposti gli aumenti e le riduzioni per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico. I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine possono essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate già acquisite, rinvenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposizione emanati ai sensi del presente comma, nonché ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417. I decreti e il comunicato CIP devono essere pubblicati contestualmente nella *Gazzetta Ufficiale* ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione».

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

90A4516

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Istituzione di un liceo artistico in Morbegno e approvazione delle relative tabelle organiche

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1989, registro n. 58 Istruzione, foglio n. 359, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, a decorrere dal 1° settembre 1987 è stato istituito in Morbegno (Sondrio) un liceo artistico nel quale viene autorizzato il funzionamento di un corso completo di 1ª sezione «Accademia» ed un corso completo di 2ª sezione «Architettura», dei quali sono approvate le tabelle organiche annesse al decreto stesso, qui di seguito riportate, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro del tesoro.

Il contributo annuo occorrente per il funzionamento del liceo artistico predetto è stabilito in L. 580.200.000.

TABELLA ORGANICA

CORSO COMPLETO DI 1ª SEZIONE «ACCADEMIA»

Anno scolastico 1987-88

Personale docente	Posti di ruolo	Incarichi
Religione	—	1
Disegno geometrico, prospettiva, architettura	1	—
Figura disegnata - ornato modellato	4	—
Figura e ornato modellato	1	—
Anatomia	—	1
Matematica e fisica	—	1
Letteratura e storia	—	1
Storia dell'arte	—	1
Storia naturale chimica e geografia	—	1

CORSO COMPLETO DI 2ª SEZIONE «ARCHITETTURA»

Anno scolastico 1987-88

Personale docente	Posti di ruolo	Incarichi
Religione	—	1
Disegno geometrico, prospettiva, architettura	1	—
Figura disegnata - ornato modellato	3	—
Figura e ornato modellato	1	—
Anatomia	—	1
Matematica e fisica	1	—
Letteratura e storia	—	1
Storia dell'arte	—	1
Storia naturale chimica e geografia	—	1

90A4475

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 ottobre 1990

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 3 ottobre 1990 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 15 ottobre 1990, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 15 gennaio 1991 è di L. 97,41, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 15 aprile 1991 è di L. 94,62 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 ottobre 1991 è di L. 89,05, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

90A4513

N. 199

Corso dei cambi dell'11 ottobre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1148 —	1148 —	1148,50	1148 —	1148 —	1148 —	1147,980	1148 —	1148 —	—
E.C.U.	1552,750	1552,750	1553 —	1552,750	1552,750	1552,750	1552,300	1552,750	1552,750	—
Marco tedesco	748,750	748,750	749,50	748,750	748,750	748,750	748,740	748,750	748,750	—
Franco francese	223,660	223,660	224,25	223,660	223,660	223,660	223,680	223,660	223,660	—
Lira sterlina	2254,500	2254,500	2256 —	2254,500	2254,500	2254,500	2254,750	2254,500	2254,500	—
Fiorino olandese	664,230	664,230	664,75	664,230	664,230	664,230	664,240	664,230	664,230	—
Franco belga	36,366	36,366	36,40	36,366	36,366	36,366	36,369	36,366	36,366	—
Peseta spagnola	11,900	11,900	11,92	11,900	11,900	11,900	11,905	11,900	11,900	—
Corona danese	196,500	196,500	196,50	196,500	196,500	196,500	196,480	196,500	196,500	—
Lira irlandese	2008,850	2008,850	2009 —	2008,850	2008,850	2008,850	2009,200	2008,850	2008,850	—
Dracma greca	7,472	7,472	7,50	7,472	7,472	7,472	7,471	7,472	7,472	—
Escudo portoghese	8,536	8,536	8,53	8,536	8,536	8,536	8,543	8,536	8,536	—
Dollaro canadese	997,750	997,750	998 —	997,750	997,750	997,750	998,100	997,750	997,750	—
Yen giapponese	8,825	8,825	8,80	8,825	8,825	8,825	8,824	8,825	8,825	—
Franco svizzero	891,200	891,200	892 —	891,200	891,200	891,200	891,150	891,200	891,200	—
Scellino austriaco	106,435	106,435	106,50	106,435	106,435	106,435	106,430	106,435	106,435	—
Corona norvegese	193,670	193,670	194,25	193,670	193,670	193,670	193,790	193,670	193,670	—
Corona svedese	203,060	203,060	203,25	203,060	203,060	203,060	203,130	203,060	203,060	—
Marco finlandese	317,080	317,080	317 —	317,080	317,080	317,080	317,240	317,080	317,080	—
Dollaro australiano	933,650	933,650	936 —	933,650	933,650	933,650	934,250	933,650	933,650	—

Media dei titoli dell'11 ottobre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,450
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	101,900
» 10% » » 1977-92	100,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,400
» » » 22- 6-1987/91	95,775
» » » 18- 3-1987/94	81,275
» » » 21- 4-1987/94	80,650
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,700
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,500
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,400
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,375
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,475
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,725
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,925
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96,550
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,075
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	91,450
» » » Ind. 18-10-1985/90	99,975
» » » » 1-11-1983/90	100,050
» » » » 18-11-1985/90	100,200
» » » » 1-12-1983/90	100,475
» » » » 18-12-1985/90	100,400
» » » » 1- 1-1984/91	100,500
» » » » 17- 1-1986/91	100,225
» » » » 1- 2-1984/91	100,475
» » » » 18- 2-1986/91	100,150
» » » » 1- 3-1984/91	100,400
» » » » 18- 3-1986/91	100,375
» » » » 1- 4-1984/91	100,550
» » » » 1- 5-1984/91	100,725
» » » » 1- 6-1984/91	100,850

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1984/91	100,725
» » » »	1- 8-1984/91	100,725
» » » »	1- 9-1984/91	100,675
» » » »	1-10-1984/91	100,875
» » » »	1-11-1984/91	100,850
» » » »	1-12-1984/91	100,925
» » » »	1- 1-1985/92	100,900
» » » »	1- 2-1985/92	100,725
» » » »	18- 4-1986/92	100,800
» » » »	19- 5-1986/92	100,675
» » » »	20- 7-1987/92	100,650
» » » »	19- 8-1987/92	100,850
» » » »	1-11-1987/92	100,650
» » » »	1-12-1987/92	100,250
» » » »	1- 1-1988/93	100,275
» » » »	1- 2-1988/93	100,150
» » » »	1- 3-1988/93	100,100
» » » »	1- 4-1988/93	100,100
» » » »	1- 5-1988/93	100,550
» » » »	1- 6-1988/93	100,700
» » » »	18- 6-1986/93	99,850
» » » »	1- 7-1988/93	100,750
» » » »	17- 7-1986/93	99,900
» » » »	1- 8-1988/93	100,675
» » » »	19- 8-1986/93	99,525
» » » »	1- 9-1988/93	100,200
» » » »	18- 9-1986/93	99,400
» » » »	1-10-1988/93	100,350
» » » »	20-10-1986/93	98,975
» » » »	1-11-1988/93	100,525
» » » »	18-11-1986/93	99,075
» » » »	19-12-1986/93	99,700
» » » »	1- 1-1989/94	100,200
» » » »	1- 2-1989/94	100,025
» » » »	1- 3-1989/94	99,975
» » » »	15- 3-1989/94	99,875
» » » »	1- 4-1989/94	99,925
» » » »	1- 9-1988/94	98,900
» » » »	1-10-1987/94	99,025
» » » »	1-11-1988/94	98,950
» » » »	1- 1-1990/95	99 —
» » » »	1- 2-1985/95	99,925
» » » »	1- 3-1985/95	97,775
» » » »	1- 4-1985/95	98 —
» » » »	1- 5-1985/95	97,550
» » » »	1- 6-1985/95	97,575
» » » »	1- 7-1985/95	97,750
» » » »	1- 8-1985/95	99,075
» » » »	1- 9-1985/95	98,150
» » » »	1-10-1985/95	97,550
» » » »	1-11-1985/95	97,825
» » » »	1-12-1985/95	97,975
» » » »	1- 1-1986/96	98,025
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,300
» » » »	1- 2-1986/96	99,325
» » » »	1- 3-1986/96	98,500
» » » »	1- 4-1986/96	98,275
» » » »	1- 5-1986/96	98,125
» » » »	1- 6-1986/96	98,150
» » » »	1- 7-1986/96	98,200
» » » »	1- 8-1986/96	97,450
» » » »	1- 9-1986/96	97,375
» » » »	1-10-1986/96	95,250
» » » »	1-11-1986/96	95,350
» » » »	1-12-1986/96	96 —
» » » »	1- 1-1987/97	96,675
» » » »	1- 2-1987/97	95,625
» » » »	18- 2-1987/97	95,675
» » » »	1- 3-1987/97	95,550
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1987/97	96,400
» » » »	1- 5-1987/97	95,400
» » » »	1- 6-1987/97	96,925
» » » »	1- 7-1987/97	96,150
» » » »	1- 8-1987/97	95,650
» » » »	1- 9-1987/97	96,675

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1-11-1990	99,825
» » »	9,25%	1-12-1990	99,825
» » »	12,50%	1- 3-1991	100,850
» » »	11,50%	1-11-1991	99,750
» » »	11,50%	21-12-1991	99,750
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,925
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,675
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,525
» » »	9,15%	1- 3-1992	97,250
» » »	12,50%	1- 3-1992	99.950
» » »	9,15%	1- 4-1992	97 —
» » »	11,00%	1- 4-1992	98.075
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,925
» » »	12,50%	18- 4-1992	99.800
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,725
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,875
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,825
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,650
» » »	9,15%	1- 6-1992	96,575
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,575
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,125
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,150
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,650
» » »	12,50%	1-10-1992	99,625
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,400
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,250
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,850
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,725
» » »	12,50%	1-10-1993	98,050
» » »	12,50%	1-11-1993	97,800
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98 —
» » »	12,50%	17-11-1993	97,600
» » »	12,50%	1-12-1993	97,400
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,675
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,225
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,125
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97 —
» » »	12,50%	1- 4-1990/94	99,925

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,775
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,800
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	97,425
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95,900
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	95,525
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	95,375
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,250
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	97,850
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	96,275
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	96,825
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	93,300
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	92,825
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	92,400
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,175
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92 —
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	92,200
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,925
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	90,600
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	96,500
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	90,350
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	95,900
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	95,400
» » » »	20-10-1989/94	10,15%	96,600
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	96,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M11100

N. 200

Corso dei cambi del 12 ottobre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1140,250	1140,250	1140,55	1140,250	1140,250	1140,250	1140,710	1140,250	1140,250	1140,25
E.C.U.	1553,250	1553,250	1554 —	1553,250	1553,250	1553,250	1553,290	1553,250	1553,250	1553,25
Marco tedesco	749,450	749,450	749,75	749,450	749,450	749,450	749,480	749,450	749,450	749,45
Franco francese	223,790	223,790	224,50	223,790	223,790	223,790	223,790	223,790	223,790	223,79
Lira sterlina	2250 —	2250 —	2250 —	2250 —	2250 —	2250 —	2250,250	2250 —	2250 —	2250 —
Fiorino olandese	664,820	664.820	665,50	664,820	664,820	664,820	664,750	664,820	664,820	664,82
Franco belga	36,394	36,394	36,45	36,394	36,394	36,394	36,394	36,394	36,394	36,39
Peseta spagnola	11,930	11,930	11,94	11,930	11,930	11,930	11,919	11,930	11,930	11,93
Corona danese	196,540	196,540	197 —	196,540	196,540	196,540	196,540	196,540	196,540	196.54
Lira irlandese	2011,150	2011,150	2012 —	2011,150	2011,150	2011,150	2011 —	2011,150	2011,150	—
Dracma greca	7,470	7,470	7,48	7,470	7,470	7,470	7,468	7,470	7,470	—
Escudo portoghese	8,531	8,531	8.53	8,531	8,531	8,531	8,535	8,531	8,531	8,53
Dollaro canadese	995,300	995,300	994 —	995,300	995,300	995,300	995,200	995,300	995,300	995,30
Yen giapponese	8,861	8,861	8,84	8,861	8,861	8,861	8,857	8,861	8,861	8,86
Franco svizzero	891,090	891,090	890,50	891,090	891,090	891,090	891,050	891,090	891,090	891,09
Scellino austriaco	106,525	106,525	106,70	106,525	106,525	106,525	106,520	106,525	106,525	106,52
Corona norvegese	193,580	193,580	193,50	193,580	193,580	193,580	193,450	193,580	193,580	193,58
Corona svedese	203,070	203,070	202 —	203,070	203,070	203,070	202,300	203,070	203,070	203,07
Marco finlandese	317,100	317,100	316,50	317,100	317,100	317,100	316,300	317,100	317,100	—
Dollaro australiano	930,100	930,100	934 —	930,100	930,100	930,100	931 —	930,100	930,100	930,10

Media dei titoli del 12 ottobre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,450
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	101,900
» 10% » » 1977-92	100,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,400
» » » 22- 6-1987/91	95,775
» » » 18- 3-1987/94	81,275
» » » 21- 4-1987/94	80,650
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,700
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,500
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,400
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,175
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,475
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,725
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,925
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96,550
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,075

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	91,450
» » » Ind. 18-10-1985/90	99,975
» » » » 1-11-1983/90	100 —
» » » » 18-11-1985/90	100,100
» » » » 1-12-1983/90	100,375
» » » » 18-12-1985/90	100,350
» » » » 1- 1-1984/91	100,400
» » » » 17- 1-1986/91	100,200
» » » » 1- 2-1984/91	100,450
» » » » 18- 2-1986/91	100,150
» » » » 1- 3-1984/91	100,400
» » » » 18- 3-1986/91	100,275
» » » » 1- 4-1984/91	100,550
» » » » 1- 5-1984/91	100,675
» » » » 1- 6-1984/91	100,725

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 7-1984/91	100,650
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,675
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,600
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,875
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,850
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,850
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,875
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,650
»	»	»	»	18- 4-1986/92	100,775
»	»	»	»	19- 5-1986/92	100,650
»	»	»	»	20- 7-1987/92	100,575
»	»	»	»	19- 8-1987/92	101,150
»	»	»	»	1-11-1987/92	100,625
»	»	»	»	1-12-1987/92	100,375
»	»	»	»	1- 1-1988/93	100,225
»	»	»	»	1- 2-1988/93	100,100
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,050
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,075
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,450
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,725
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,850
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,825
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,875
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,550
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,575
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,125
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,350
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,350
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,975
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,725
»	»	»	»	18-11-1986/93	99,075
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,650
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,200
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100 —
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,975
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,775
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,800
»	»	»	»	1- 9-1988/94	98,850
»	»	»	»	1-10-1987/94	99 —
»	»	»	»	1-11-1988/94	98,925
»	»	»	»	1- 1-1990/95	98,900
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,900
»	»	»	»	1- 3-1985/95	97,725
»	»	»	»	1- 4-1985/95	98,925
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,525
»	»	»	»	1- 6-1985/95	97,500
»	»	»	»	1- 7-1985/95	97,700
»	»	»	»	1- 8-1985/95	99 —
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98,075
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,500
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,950
»	»	»	»	1-12-1985/95	97,975
»	»	»	»	1- 1-1986/96	98,275
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,325
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,500
»	»	»	»	1- 3-1986/96	98,200
»	»	»	»	1- 4-1986/96	98,100
»	»	»	»	1- 5-1986/96	98,075
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,575
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98,225
»	»	»	»	1- 8-1986/96	97,300
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,250
»	»	»	»	1-10-1986/96	95,175
»	»	»	»	1-11-1986/96	95,275
»	»	»	»	1-12-1986/96	96,150
»	»	»	»	1- 1-1987/97	95,625
»	»	»	»	1- 2-1987/97	95,575
»	»	»	»	18- 2-1987/97	95,550
»	»	»	»	1- 3-1987/97	95,450
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 4-1987/97	95,275
»	»	»	»	1- 5-1987/97	95,300
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96,900
»	»	»	»	1- 7-1987/97	96,125
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,650
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,675

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1-11-1990	99,800
»	»	»	9,25%	1-12-1990	99,825
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	100,875
»	»	»	11,50%	1-11-1991	99,675
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,700
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,875
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	97,650
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,475
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	97,125
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	99,925
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	97,050
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	98,025
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,900
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,750
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	96,675
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,900
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,825
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,750
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	96,550
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,350
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	98,125
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	98,125
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,650
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,525
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	98,700
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,200
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	97,775
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	97,750
»	»	»	12,50%	1-10-1993	97,925
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,750
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	97,925
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,625
»	»	»	12,50%	1-12-1993	97,400
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97,525
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	97,225
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	97,050
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	97,025
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/94	99,900

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,775
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	100,750
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	97,500
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	95,800
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	95,550
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	95,375
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	101,175
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	98,250
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	98,400
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	96,775
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	93,300
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	92,825
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	92,425
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	96,125
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	92,050
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	92,125
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	95 —
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	90,900
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	96,325
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	89,800
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	95,750
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	95,225
»	»	»	»	20-10-1989/94	10,15%	96,500
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	96,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M12100

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 agosto 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Fiore*, con sede in Napoli e stabilimento di Ercolano (Napoli):

periodo: dal 28 maggio 1990 al 31 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 28 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Tipografica Pompei*, con sede in Pompei (Napoli) e stabilimento di Pompei (Napoli):

periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 2 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no dal 23 marzo 1988: in amministrazione controllata;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77 fino al 22 marzo 1988.

3) *S.p.a. Moneta industrie*, con sede in Casalnuovo di Napoli (Napoli) e stabilimento di Casalnuovo (Napoli):

periodo: dal 9 luglio 1990 al 14 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 luglio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 19 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.n.c. Industry Manufacturing Vindimarz di Vincenzo Di Marzo & F.lli*, con sede in S. Felice a Cancello (Caserta) e stabilimento di S. Felice a Cancello (Caserta):

periodo: dal 18 dicembre 1989 al 10 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 giugno 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 22 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Calzaturificio Pempinello*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 25 marzo 1990 al 23 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 aprile 1988 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 26 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. I.C.I. Sud*, con sede in Giugliano in Campania (Napoli) e stabilimenti di Ariccia (Roma) e Giugliano in Campania (Napoli):

periodo: dal 5 marzo 1990 al 2 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 marzo 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dall'8 marzo 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Fabio calzature*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli):

periodo: dal 2 luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 luglio 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 6 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. La Meccanica Nese*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 4 giugno 1990 al 2 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 giugno 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 6 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.n.c. Landi serramenti*, con sede in Fisciano (Salerno) e stabilimento di Fisciano (Salerno):

periodo: dall'11 giugno 1990 al 9 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 giugno 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 13 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Tre Ti*, con sede in Napoli e stabilimento di Caivano (Napoli):

periodo: dal 4 marzo 1990 al 2 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 5 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Calzaturificio moda schic*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli):

periodo: dall'11 giugno 1990 al 9 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 giugno 1989 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 14 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.a.s. Calzaturificio Diomira & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 21 maggio 1990 al 18 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 maggio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 24 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.n.c. Calzaturificio Musetta*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 25 giugno 1990 al 23 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 giugno 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 28 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Cantieri navali del golfo*, con sede in La Spezia e stabilimento di La Spezia:

periodo: dal 25 settembre 1989 al 24 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 25 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Cantieri navali del golfo*, con sede in La Spezia e stabilimento di La Spezia:

periodo: dal 25 marzo 1990 al 23 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 25 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. SAIMI - Società antica italiana materiale isolante*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dall'11 febbraio 1988 al 10 agosto 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 febbraio 1988 - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dall'11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 21, quinto comma, lettera *a)*, legge n. 675/77 sino al 22 marzo 1988.

4) *S.r.l. SAIMI - Società antica italiana materiale isolante*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dall'11 agosto 1988 al 10 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 febbraio 1988 - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dall'11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. SAIMI - Società antica italiana materiale isolante*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dall'11 febbraio 1989 al 10 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 febbraio 1988 - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dall'11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. SAIMI - Società antica italiana materiale isolante*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dall'11 agosto 1989 al 10 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 febbraio 1988 - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dall'11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Romix bitumi*, con sede in Follo (La Spezia) e stabilimento di Follo (La Spezia):

periodo: dal 6 novembre 1989 al 6 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 7 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

8) *S.r.l. Manifattura di Pontedecimo*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dal 3 novembre 1989 al 29 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 3 novembre 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Luigi Franchi*, con sede in Fornaci (Brescia) e stabilimento di Fornaci (Brescia):

periodo: dal 26 marzo 1990 al 23 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1987: dal 30 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Recon cablaggi*, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e stabilimento di Cernusco sul Naviglio (Milano):

periodo: dal 22 novembre 1989 al 20 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 22 novembre 1989;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. E. Marelli elettromeccanica generale*, con sede in Milano e stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano):

periodo: dal 22 maggio 1989 al 21 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1981: dall'8 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 7, comma 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170.

4) *S.p.a. E. Marelli elettromeccanica generale*, con sede in Milano e stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano):

periodo: dal 21 novembre 1989 al 21 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1981: dall'8 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 7, comma 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170.

5) *S.p.a. E. Marelli elettromeccanica generale*, con sede in Milano e stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano):

periodo: dal 22 maggio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1981: dall'8 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 7, comma 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170.

6) *S.p.a. Aermarelli*, con sede in Milano e stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano):

periodo: dal 22 maggio 1989 al 21 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1981: dall'8 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 7, comma 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170.

7) *S.p.a. Aermarelli*, con sede in Milano e stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano):

periodo: dal 22 novembre 1990 al 21 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1981: dall'8 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 7, comma 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170.

8) *S.p.a. Aermarelli*, con sede in Milano e stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano):

periodo: dal 22 maggio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1981: dall'8 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 7, comma 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170.

9) *S.p.a. Manifattura Naj Oleari*, con sede in Milano e stabilimento di Magenta (Milano):

periodo: dal 5 marzo 1990 al 2 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 5 marzo 1990;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Corbetta*, con sede in Milano e stabilimento di Corbetta (Milano):

periodo: dal 20 marzo 1989 al 19 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85 - decreto-legge n. 337/89) - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1983: dal 31 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 7, comma 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170.

11) *S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Corbetta*, con sede in Milano e stabilimento di Corbetta (Milano):

periodo: dal 20 settembre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85 - decreto-legge n. 337/89) - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1983: dal 31 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 7, comma 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170.

12) *S.p.a. Cederna*, con sede in Milano e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 28 maggio 1990 al 25 novembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 29 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Philco Italia*, con sede in Brembate Sopra (Bergamo) e stabilimento di Brembate Sopra (Bergamo):

periodo: dal 5 marzo 1990 al 2 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 5 marzo 1990;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. A.T.B. - Acciaieria e tubificio di Brescia*, con sede in Brescia, per la sola unità di Brescia:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 20 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, concordato preventivo.

15) *S.p.a. F.B.M. Hudson italiana ex Costr. mecc. F.B.M.*, con sede in Milano e stabilimento di Terno d'Isola (Bergamo):

periodo: dal 29 luglio 1990 al 29 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: no.

16) *S.p.a. Lanificio Raffaello*, con sede in Motta Vigana di Massalengo (Milano) e stabilimento di Motta Vigana di Massalengo (Milano):

periodo: dal 6 novembre 1989 al 6 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dall'11 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Lazzaroni D. & C.*, con sede in Saronno (Varese) e stabilimento di Uboldo (Varese):

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: no.

18) *S.p.a. Lazzaroni D. & C.*, con sede in Saronno (Varese) e stabilimento di Uboldo (Varese):

periodo: dal 25 giugno 1990 al 23 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: no.

19) *S.p.a. Lazzaroni D. & C.*, con sede in Saronno (Varese) e stabilimento di Uboldo (Varese):
periodo: dal 24 dicembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: no.

20) *S.p.a. Irmar*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia:
periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 2 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Oerlikon italiana*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:
periodo: dall'8 maggio 1989 al 5 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: no.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 26 ottobre 1989, n. 10743/14.

22) *S.p.a. Calcografia e cartavalori*, con sede in S. Donato Milanese (Milano) e stabilimento in S. Donato Milanese (Milano):
periodo: dal 20 novembre 1989 al 20 maggio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 23 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Calzaturificio di Varese*, con sede in Varese e stabilimento di Varese:
periodo: dal 1° febbraio 1988 al 29 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1990;
prima concessione: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77.

24) *S.p.a. Dervio*, con sede in Dervio (Como) e stabilimento di Dervio (Como):
periodo: dal 20 dicembre 1989 al 17 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 20 dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Lovable italiana*, con sede in Grassobio (Bergamo) e stabilimenti di Grassobio e Zingonia (Bergamo):
periodo: dal 30 aprile 1990 al 30 ottobre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 31 ottobre 1988;
pagamento diretto: no.

26) *S.p.a. Rivarossi nuova gestione*, con sede in Como e stabilimento di Como:
periodo: dal 4 dicembre 1989 al 3 giugno 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 5 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Supervalve*, con sede in Buccinasco (Milano) e stabilimento di Buccinasco (Milano):
periodo: dal 1° febbraio 1990 al 29 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1990;
prima concessione: dal 1° febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Interdab* già *Vema industriale*, con sede in Mestrino (Padova) e stabilimento di Mestrino (Padova):
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77.

2) *S.p.a. Sava alluminio veneto*, con sede in Porto Marghera (Venezia) e unità nazionali:

periodo: dal 18 aprile 1988 al 16 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 16 maggio 1983: dal 25 aprile 1983;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Acciaierie Weissenfels*, con sede in Tarvisio (Udine) e stabilimento di Tarvisio (Udine):

periodo: dal 5 febbraio 1990 al 5 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 5 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. E.L.V. - Elettromeccanica lombardo veneta*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dal 19 febbraio 1990 al 19 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 febbraio 1988 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 7 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Bellato*, con sede in Scorzè (Venezia) e stabilimento di Scorzè (Venezia):

periodo: dal 21 agosto 1989 al 18 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 24 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Modiano industrie carte da gioco ed affini*, con sede in S. Dorligo della Valle (Trieste) e stabilimento di Trieste:

periodo: dal 2 aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. Duto*, con sede in Verona e stabilimenti di S. Giovanni Lupatoto (Verona) e Verona:

periodo: dal 9 gennaio 1989 al 2 luglio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 9 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Volani architettura industr.ta* ora *Architettura industrializzata*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 26 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Volani architettura industr.ta* ora *Architettura industrializzata*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento in Rovereto (Trento):

periodo: dal 27 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

10) *S.p.a. I.R.E.T.*, con sede in Trieste e stabilimento di Trieste:

periodo: dal 28 gennaio 1990 al 28 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. SIT La Precisa*, con sede in Padova e stabilimento di Padova:

periodo: dal 4 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 6 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Adige graniresina*, con sede di Lavis (Trento) e stabilimento di Lavis (Trento):
periodo: dal 21 gennaio 1990 al 21 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 gennaio 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 28 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.r.l. Gretag San Marco*, con sede in Fiume Veneto (Pordenone) e stabilimenti in Fiume Veneto (Pordenone) e Vallenoncello (Pordenone):
periodo: dal 19 giugno 1989 al 18 dicembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 19 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Gretag San Marco*, con sede in Fiume Veneto (Pordenone) e stabilimenti di Fiume Veneto (Pordenone) e Vallenoncello (Pordenone):
periodo: dal 19 dicembre 1989 al 17 giugno 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 19 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Daina confezioni*, con sede in Venezia e stabilimento di Mira (Venezia):
periodo: dal 18 ottobre 1989 al 15 aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 18 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Elettronica Trentina*, con sede in Cavareno (Trento), stabilimento di Cavareno (Trento) e ufficio tecnico di Agrate Brianza (Milano):
periodo: dal 6 maggio 1990 al 4 novembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 6 novembre 1989;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Bonfada Dino*, con sede in Villotta di Chions (Pordenone) e stabilimento di Villotta di Chions (Pordenone):
periodo: dal 7 novembre 1989 al 6 maggio 1990;
causale: crisi aziendale legge n. 301/79) - fallimento del 7 novembre 1989 CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 7 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ideal Clima*, con sede in Brescia e stabilimento di Salerno:
periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 18 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Ideal Clima*, con sede in Brescia e stabilimento di Salerno:
periodo: dal 26 febbraio 1990 al 25 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 18 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

3) *Ditta Pastificio Guido Ferrara*, con sede in S. Paolo Belsito (Napoli) e stabilimento di S. Paolo Belsito (Napoli):
periodo: dal 12 giugno 1988 all'11 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 10 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

4) *Ditta Pastificio Guido Ferrara*, con sede in S. Paolo Belsito (Napoli) e stabilimento di S. Paolo Belsito (Napoli):
periodo: dal 12 dicembre 1988 all'11 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 10 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. L.E.N. - Laboratori elettronici napoletani*, con sede in Napoli e stabilimento di Casoria (Napoli):
periodo: dal 9 ottobre 1989 all'8 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 10 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. L.E.N. - Laboratori elettronici napoletani*, con sede in Napoli e stabilimento di Casoria (Napoli):
periodo: dal 9 aprile 1990 al 7 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 10 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Avis - Industrie stabiensi meccaniche e navali*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):
periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Avis - Industrie stabiensi meccaniche e navali*, con sede in Castellammare di Statbia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):
periodo: dal 1° luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Vernici Iplave*, con sede in Caserta e stabilimento di Sparanise (Caserta):
periodo: dal 21 dicembre 1988 al 20 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Vernici Iplave*, con sede in Caserta e stabilimento di Sparanise (Caserta):
periodo: dal 21 giugno 1989 al 3 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Fornaci del Trauso*, con sede in Bellizzi di M. Corvino Rovella (Salerno) e stabilimento di Bellizzi di M. Corvino Rovella (Salerno):
periodo: dal 27 ottobre 1988 al 31 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 3 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. F.lli Celentano*, con sede in Nocera Superiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Superiore (Salerno):
periodo: dal 5 giugno 1989 al 3 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 2 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

13) *S.r.l. F.lli Celentano*, con sede in Nocera Superiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Superiore (Salerno):
periodo: dal 4 dicembre 1989 al 3 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 2 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

14) *S.n.c. Cav. Agostino Canepa*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 27 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

15) *S.n.c. Cav. Agostino Canepa*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 25 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 27 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. ICALC - Industria cartotecnica astucci litotipografia contenitori*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 27 novembre 1989 al 26 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 28 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. ICALC - Industria cartotecnica astucci litotipografia contenitori*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 27 maggio 1990 al 25 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 28 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

18) *S.d.f. Pulimatic di Apicella Nicolina*, con sede in Avellino e stabilimento c/o Isochimica di Avellino (Avellino):
periodo: dal 13 dicembre 1988 all'11 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 13 dicembre 1988;
pagamento diretto: si;
esclusi gli assunti il 22 settembre 1988.

19) *S.d.f. Pulimatic di Apicella Nicolina*, con sede in Avellino e stabilimento c/o Isochimica di Avellino (Avellino):
periodo: dal 12 giugno 1989 al 10 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 13 dicembre 1988;
pagamento diretto: si;
esclusi gli assunti il 22 settembre 1988.

20) *S.a.s. Rica shoes*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 12 dicembre 1988 all'11 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale: dal 12 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

21) *S.a.s. Rica shoes*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 12 giugno 1989 al 9 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 12 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Maglificio Gimer*, con sede in Napoli e stabilimento di Volla (Napoli):
periodo: dal 1° settembre 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 1° settembre 1989;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Maglificio Gimer*, con sede in Napoli e stabilimento di Volla (Napoli):
periodo: dal 26 febbraio 1990 al 25 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 1° settembre 1989;
pagamento diretto: si.

24) *S.r.l. Sige ferroviaria*, con sede in Napoli e stabilimento di Casagiove (Caserta):
periodo: dall'11 settembre 1989 al 10 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dall'11 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Sud Forge*, con sede in Avella (Avellino) e stabilimento di Avella (Avellino):
periodo: dal 28 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 novembre 1989 - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 28 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

26) *Cozzolino Luigi*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 26 luglio 1989 al 27 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 luglio 1989 - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 26 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

27) *Cozzolino Luigi*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 28 gennaio 1990 al 28 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 luglio 1989 - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 26 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

28) *Cozzolino Luigi*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 29 luglio 1990 al 28 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 luglio 1989 - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 26 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. I.M.T.A.P. Paoletti*, con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto) e filiali nazionali:

periodo: dal 25 giugno 1990 al 25 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (Legge n. 143/85) - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1982: dall'11 gennaio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. I.M.T.A.P. Paoletti*, con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto) e filiali nazionali:

periodo: dal 26 dicembre 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (Legge n. 143/85) - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1982: dall'11 gennaio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Longinotti*, con sede e stabilimento in Sesto Fiorentino (Firenze):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 2 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Veglia Borletti*, con sede in Milano e stabilimento di Corbetta (Milano):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Calzaturificio Adria*, con sede in Capolona (Arezzo) e stabilimento di Capolona (Arezzo):

periodo: dal 23 luglio 1989 al 21 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990:
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 27 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.a.s. Calzaturificio Biondini di C. Biondini & C.*, con sede in Tegoleto (Arezzo) e stabilimento di Tegoleto (Arezzo):

periodo: dal 4 dicembre 1989 al 3 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 4 dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

7) *Soc. Fiat Geotech-Divisione trattori e macchine agricole*, con sede in Modena, limitatamente agli stabilimenti di Breganze (Vicenza), Tresigallo (Forlì):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Pisa*, con sede in Pisa e stabilimenti di Pisa, Pontedera (Pisa) e Saline di Volterra (Pisa):

periodo: dal 13 marzo 1989 al 13 settembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 15 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

9) *S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Pisa*, con sede in Pisa e stabilimenti di Pisa, Pontedera (Pisa) e Saline di Volterra (Pisa):

periodo: dal 14 settembre 1989 all'11 marzo 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 15 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Borletti climatizzazione*, con sede in Poirino (Torino) e stabilimento di Sedriano (Milano):

periodo: dal 27 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Borletti climatizzazione*, con sede in Poirino (Torino) e stabilimento di Sedriano (Milano):

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Volta industries*, con sede in Scandicci (Firenze) e stabilimento di Scandicci (Firenze):

periodo: dal 26 marzo 1990 al 31 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 6 novembre 1989;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Cave di Montegrossi*, con sede in Incisa Valdarno (Firenze) e stabilimento di Incisa Valdarno (Firenze):

periodo: dal 9 giugno 1987 al 6 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 giugno 1987 - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 9 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.r.l. Longinotti ricambi*, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e stabilimento di Sesto Fiorentino (Firenze):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 2 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Ferriera del Valdarno*, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo) e stabilimento di S. Giovanni Valdarno (Arezzo):

periodo: dal 18 settembre 1989 al 18 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 18 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Mecmont* già *Siciltubi*, con sede in Priolo (Siracusa) e stabilimento di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 27 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 maggio 1989 - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 27 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Cementerie siciliane*, con sede in Palermo e per il solo stabilimento di Villafranca Tirrena (Messina):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 19 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Cementerie siciliane*, con sede in Palermo e per il solo stabilimento di Villafranca Tirrena (Messina):

periodo: dal 20 giugno 1988 al 18 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Cementerie siciliane*, con sede in Palermo e per il solo stabilimento di Villafranca Tirrena (Messina):

periodo: dal 19 dicembre 1988 al 28 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

5) *Ditta Di Marco Ercole - Camiceria Marta*, con sede in S. Egidio la Vibrata (Teramo) e stabilimento di S. Egidio alla Vibrata (Teramo)

periodo: dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 1° luglio 1989;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Manifatture Euroflex*, con sede in Corropoli (Teramo) e stabilimento di Corropoli (Teramo):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 28 agosto 1989;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Manifatture Euroflex*, con sede in Corropoli (Teramo) e stabilimento di Corropoli (Teramo):

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 28 agosto 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Nuova autovox*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 17 settembre 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 23 marzo 1987:
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, amministrazione straordinaria.

2) *S.r.l. A.G.A. - Agenzia giornali associati*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 30 aprile 1990 al 28 ottobre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale (articoli 35 e 37 della legge n. 416/81) - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 1° novembre 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Cremeria Alibrandi*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 17 giugno 1990 al 16 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 dicembre 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986: dal 21 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Cremeria Alibrandi*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 17 dicembre 1990 al 23 dicembre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 dicembre 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986: dal 21 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Contraves italiana*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dall'8 gennaio 1990 al 7 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dall'11 luglio 1988;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. Contraves italiana*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dall'8 luglio 1990 al 14 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dall'11 luglio 1988;
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. Ori Martin sud*, con sede in Ceprano (Frosinone) e stabilimento di Ceprano (Frosinone)

periodo: dal 25 settembre 1989 al 24 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Erg petroli*, con sede in Roma e stabilimenti di Cameri e Trecate (Novara), Genova, Milano, Roma:

periodo: dal 21 agosto 1989 al 18 febbraio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 23 febbraio 1989;
pagamento diretto: no.

9) *S.p.a. Sistel Sistemi elettronici*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 9 aprile 1990 al 29 settembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 9 ottobre 1989;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Manif. lane G. Marzotto & F. Div. Lebole moda* ex *Lebole moda*, con sede in Arezzo e stabilimenti di Arezzo e Castelfocognano (Arezzo):

periodo: dal 31 dicembre 1988 al 2 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 4 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Manif. lane G. Marzotto & F. - Div. Lebole moda* ex *Lebole moda*, con sede in Arezzo e stabilimenti di Arezzo e Castelfocognano (Arezzo):

periodo: dal 3 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 4 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Metalmeccanica lucana*, con sede in Napoli e stabilimento di Tito scalo (Potenza):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 1° settembre 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Metalmeccanica lucana*, con sede in Napoli e stabilimento di Tito scalo (Potenza):

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 1° settembre 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Farfisa*, con sede in Camerano (Ancona) e stabilimento di Camerano (Ancona):

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Agrimont*, con sede in Milano, unità nazionali:

periodo: dal 27 novembre 1989 al 26 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 1° dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Ausidet* già *Ausidet S.p.a.*, con sede in Milano e stabilimento di Crotone (Catanzaro):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Ausind*, con sede in Milano, limitatamente allo stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 1° ottobre 1989 al 31 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1982: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Ausind*, con sede in Milano e stabilimento di Villadossola (Novara):

periodo: dal 27 ottobre 1988 al 27 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1982: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Ausind*, con sede in Milano e stabilimento di Villadossola (Novara):

periodo: dal 28 aprile 1989 al 28 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1982: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Ausind*, con sede in Milano e stabilimento di Villadossola (Novara):

periodo: dal 29 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1982: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Nuova chimica biosintesi*, con sede in Palermo e stabilimento di Saline Joniche di Montebello Jonico (Reggio Calabria):

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982: dal 15 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Cartiera di Arbatax*, con sede in Milano e stabilimento di Arbatax (Nuoro):

periodo: dal 16 aprile 1989 al 15 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 16 aprile 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.p.a. Cartiera di Arbatax*, con sede in Milano e stabilimento di Arbatax (Nuoro):

periodo: dal 16 ottobre 1989 al 15 aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 16 aprile 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.p.a. Marfili*, con sede in Cagliari e stabilimento di Siniscola (Nuoro):

periodo: dal 18 settembre 1989 al 19 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: no.

16) *S.p.a. Officine meccaniche e ferroviarie del Salento*, con sede in Trepuzzi (Lecce) e stabilimento di Trepuzzi (Lecce):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 26 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Peyrani sud*, con sede in Taranto, cantiere c/o porto mercantile e officine esterne all'Ilva di Taranto:

periodo: dal 24 aprile 1989 al 23 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 24 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Peyrani sud*, con sede in Taranto, cantiere c/o porto mercantile e officine esterne all'Ilva di Taranto:

periodo: dal 24 ottobre 1989 al 22 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 24 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Nuova Indeni* già *Indeni*, con sede in Roma e stabilimento di Abbadia San Salvatore (Siena):

periodo: dal 2 luglio 1989 al 1° gennaio 1990;
causale: riconversione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 3 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Nuova Indeni* già *Indeni*, con sede in Roma e stabilimento di Abbadia San Salvatore (Siena):

periodo: dal 2 gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: riconversione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 3 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. M.D.M.* già *Industrie M.D.M. Alquati*, con sede in Nuoro e stabilimento di Oristano, località Ferrosu:

periodo: dal 19 luglio 1988 al 18 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 luglio 1988 - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 19 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

22) *S.p.a. M.D.M.* già *Industrie M.D.M. Alquati*, con sede in Nuoro e stabilimento di Oristano, località Ferrosu:

periodo: dal 19 gennaio 1989 al 18 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 luglio 1988 - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 19 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

23) *S.p.a. M.D.M.* già *Industrie M.D.M. Alquati*, con sede in Nuoro e stabilimento di Oristano, località Ferrosu:

periodo: dal 19 luglio 1989 al 18 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 luglio 1988 - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 19 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

24) *S.p.a. M.D.M.* già *Industrie M.D.M. Alquati*, con sede in Nuoro e stabilimento di Oristano, località Ferrosu:

periodo: dal 19 gennaio 1990 al 15 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 luglio 1988 - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 19 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

25) *S.p.a. Aquila*, con sede in Trieste e stabilimento di Muggia (Trieste):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° agosto 1986;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Fias*, con sede in Pantalla di Todi (Perugia) e stabilimento di Pantalla di Todi (Perugia):

periodo: dal 18 settembre 1989 al 18 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Cantieri Posillipo*, con sede in Sabaudia (Latina) e stabilimento di Sabaudia (Latina):

periodo: dal 25 settembre 1989 al 5 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Montefibre*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 26 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 29 maggio 1989: dal 7 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Rozzi edilizia industrializzata - R.E.In.* già *Pre.Tr.As.*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ascoli Piceno, località Brecciarolo:

periodo: dal 6 dicembre 1988 al 6 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 6 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Rozzi edilizia industrializzata - R.E.In.* già *Pre.Tr.As.*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ascoli Piceno, località Brecciarolo:

periodo: dal 7 giugno 1989 al 3 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 6 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Patarca*, con sede in Loreto (Ancona) e stabilimento di Loreto (Ancona):

periodo: dal 16 ottobre 1989 al 15 aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 29 maggio 1989: dal 17 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. I.ME.S. - Industrie meridionali serramenti*, con sede in Noci (Bari) e stabilimento di Noci (Bari):

periodo: dal 13 settembre 1989 all'11 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 13 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

33) *S.r.l. Confezioni Loredana*, con sede in Rionero in Vulture (Potenza) e stabilimento di Rionero in Vulture (Potenza):

periodo: dal 17 maggio 1989 al 16 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 maggio 1989 - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 17 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

34) *S.r.l. Confezioni Loredana*, con sede in Rionero in Vulture (Potenza) e stabilimento di Rionero in Vulture (Potenza):

periodo: dal 17 novembre 1989 al 1° maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 maggio 1989 - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 17 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

35) *S.r.l. Cantiere navale di Pesaro*, con sede in Pesaro e stabilimento di Pesaro:

periodo: dal 29 maggio 1989 al 28 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 29 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

36) *S.r.l. Cantiere navale di Pesaro*, con sede in Pesaro e stabilimento di Pesaro:

periodo: dal 29 novembre 1989 al 28 maggio 1990:
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 29 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Standa*, con sede in Rozzano (Milano), filiale di Catania, via Etnea:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Costruzioni ferroviarie di Colleferro*, con sede in Colleferro (Roma) e stabilimento di Colleferro (Roma):

periodo: dal 19 febbraio 1990 al 18 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Kurly Kate*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 7 marzo 1989 al 3 settembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 7 marzo 1989;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. Mecar* già *Merloni casa*, con sede in Cittaducale (Rieti) e stabilimento di Cittaducale (Rieti):

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1983: dal 21 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Mecar* già *Merloni casa*, con sede in Cittaducale (Rieti) e stabilimento di Cittaducale (Rieti):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1983: dal 21 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Maggiora industrie alimentari*, con sede in Borgo S. Michele (Latina) e stabilimento di Borgo S. Michele (Latina):

periodo: dal 6 febbraio 1990 al 5 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 febbraio 1990 - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 6 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Travertino Valle Pilella*, con sede in Roma e stabilimento di Cava di Guidonia (Roma):

periodo: dal 3 luglio 1989 al 31 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dall'8 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

7) *Deutsche ITT Industries Gmbh*, con sede in Assago (Milano) e stabilimento di Latina:

periodo: dal 1° novembre 1989 al 29 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 1° novembre 1989;
pagamento diretto: no.

8) *Deutsche ITT Industries Gmbh*, con sede in Assago (Milano) e stabilimento di Latina:

periodo: dal 30 aprile 1990 al 31 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 1° novembre 1989;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Sogeparf*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

10) *S.a.s. Sacco Umberto e C. di Sacco e C.*, con sede in Roma e stabilimenti di Roma e Spinetta Marengo (Alessandria):

periodo: dal 19 marzo 1990 al 16 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 febbraio 1990 - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 19 marzo 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Indesit*, con sede in Rivalta Torinese (Torino) e stabilimenti di None (Torino), Rivalta Torinese (Torino) e Teverola (Caserta):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Macchiorlatti Dalmas & Figli*, con sede in Borgaro (Torino) e stabilimento di Borgaro (Torino):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Ottavio Riccadonna*, con sede in Canelli (Asti) e stabilimento di Canelli (Asti):

periodo: dal 2 aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 3 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Maglificio Maggia*, con sede in Occhieppo Superiore (Vicenza) e stabilimento di Occhieppo Superiore (Vicenza):

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 29 luglio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 29 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Elfin M.B.*, con sede in Borgaro (Torino) e stabilimenti di Torino e Borgaro Torinese (Torino):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, concordato preventivo.

6) *S.r.l. Ellena*, con sede in Venasca (Cuneo) e stabilimento di Venasca (Cuneo):

periodo: dal 1° marzo 1990 al 1° settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 febbraio 1990 - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 1° marzo 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. G.O.M.*, con sede in Gattico (Novara) e stabilimento di Gattico, frazione Maggiate Superiore (Novara):

periodo: dal 3 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 6 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. G.O.M.*, con sede in Gattico (Novara) e stabilimento di Gattico, fraz. Maggiate Superiore (Novara):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 28 febbraio 1990,
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 6 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Rivoira*, con sede in Torino, unità nazionali:

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 29 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Bosco & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 18 settembre 1989 al 18 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. GEA*, con sede in Cafasse (Torino) e stabilimento di Cafasse (Torino):

periodo: dall'11 gennaio 1990 al 19 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1990;
prima concessione: dall'11 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

12) *S.p.a. GEA*, con sede in Cafasse (Torino) e stabilimento di Cafasse (Torino):

periodo: dal 20 febbraio 1990 al 19 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 febbraio 1990 - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 20 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Philips Sud*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 26 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Philips Sud*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 27 giugno 1989 al 27 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Bartoletti E.*, con sede in Forlì, per il solo stabilimento di Forlì:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 29 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Italyfarm Camporesi*, con sede in Predappio, frazione Fiuniana (Forlì) e stabilimento di Predappio, frazione Fiuniana (Forlì):

periodo: dal 19 marzo 1989 al 17 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 21 novembre 1986 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 15 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Shell Officine Gavazza*, con sede in Ozzano Emilia (Bologna) e stabilimento di Ozzano Emilia (Bologna):

periodo: dal 1° maggio 1989 al 13 ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° novembre 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Metalplast*, con sede in Sasso Marconi (Bologna) e stabilimento di Sasso Marconi (Bologna):

periodo: dal 1° novembre 1989 al 29 aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: no.

7) *S.r.l. O.E.B. - Officine elettromeccaniche bolognesi*, con sede in Ozzano Emilia (Bologna) e stabilimenti di Caldonazzo (Trento), Ozzano Emilia (Bologna):

periodo: dal 20 maggio 1990 al 18 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 novembre 1988 - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 23 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Agenco*, con sede in Modena, e stabilimento di Modena:

periodo: dal 19 febbraio 1990 al 19 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988, a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 31 ottobre 1990:

1) Area Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Lavoratori dipendenti dalle imprese operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 sospesi dal 16 ottobre 1978 od entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 170/90;
proroga dal 1° marzo 1990 al 31 agosto 1990;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1979.

2) Area Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Realizzazione dell'autostrada A-24; lavoratori sospesi dal 2 maggio 1979 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 170/90;
proroga dal 1° marzo 1990 al 31 agosto 1990;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1979.

3) Area Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Realizzazione dell'autostrada A-24; lavoratori sospesi dal 12 maggio 1980 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 170/90;
proroga dal 1° marzo 1990 al 31 agosto 1990;
primo decreto ministeriale 19 settembre 1980.

4) Area Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Lavoratori dipendenti dalle imprese operanti per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 sospesi dal 5 gennaio 1981 od entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 170/90;
proroga dal 1° aprile 1990 al 31 agosto 1990;
primo decreto ministeriale 18 marzo 1981.

5) Area Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Realizzazione autostrada A-24; lavoratori sospesi dal 25 maggio 1981 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 170/90;
proroga dal 1° marzo 1990 al 31 agosto 1990;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1981.

6) Area Val Vomano. — Comune di Colledara (Teramo). Realizzazione del traforo del Gran Sasso, Villa Vomano, cantiere svincolo di Colledara; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1986 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 170/90;
proroga dal 1° marzo 1990 al 31 agosto 1990;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

7) Area del comune di Valsinni (Matera). — Realizzazione delle opere relative alla condotta del Sinni; lavoratori sospesi dal 5 gennaio 1982 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 170/90;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1985.

8) Area industriale dei comuni di Senise (Potenza) e Caprarico (Matera). — Opere di adduzione acque Sinni by-pass dell'esercizio provvisorio e opere di regolazione del Pertusillo; lavoratori sospesi dal 16 maggio 1983 od entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 170/90;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

9) Area del comune di S. Lorenzo Bellizzi (Cosenza). — Trasferimento dell'abitato del suddetto comune. Lavoratori resisi disponibili dal 1° agosto 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 170/90;
proroga da 60 a 66 mesi;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987.

10) Area del comune di Paola (Cosenza). — Realizzazione di lavori di costruzioni opere pubbliche; lavoratori dipendenti dalla Società italiana condotte d'acqua, cantiere di Paola (Cosenza) sospesi dal 19 novembre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 170/90;
proroga da 60 a 66 mesi;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985.

11) Area del comune di Paola (Cosenza). — Realizzazione di lavori di costruzioni opere pubbliche; lavoratori dipendenti dalla Società italiana condotte d'acqua, cantiere di Paola (Cosenza) sospesi dal 19 novembre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 170/90;
proroga da 66 mesi al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985.

12) Area del comune di Paola (Cosenza). — Realizzazione della linea ferroviaria Paola-Cosenza, scavo della galleria San Marco, I lotto in località Contrada Pantani; lavoratori sospesi dal 19 febbraio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 170/90;
proroga da 60 a 66 mesi;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

13) Area del comune di Paola (Cosenza). — Imprese impegnate nei lavori di costruzione della linea ferroviaria Paola-Cosenza, scavo della galleria Santomarco - 1° lotto in località Contrada Pantani, lavoratori resisi disponibili dal 19 febbraio 1986 od entro 12 mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 170/90;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

14) Crisi occupazionale area dei comuni di Rende, Montalto Uffugo e Paola (Cosenza). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori di costruzione dei raccordi ferroviari tra le linee Battipaglia-Reggio Calabria e Sibari-Cosenza e del raddoppio della linea Castiglione-Cosenza e dell'ampliamento dei piazzali di Castiglione e di Montalto-Rose, resisi disponibili dal 25 agosto 1986 od entro 12 mesi da tale data:

decreto-legge n. 170/90;
proroga da 42 a 48 mesi;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

15) Area dei comuni in provincia di Cosenza: Rende, Montalto Uffugo e Paola. — Imprese impegnate nella realizzazione dei raccordi ferroviari Paola-Cosenza, Battipaglia-Reggio Calabria e Sibari-Cosenza; raddoppio linea Castiglione-Cosenza ed ampliamento dei piazzali di Castiglione Montalto e Rose. Lavoratori resisi disponibili dal 1° settembre 1987 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 170/90;
proroga da 36 a 42 mesi;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989.

16) Area del comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo). — Aziende impegnate nei lavori di costruzione della rete irrigua e di bonifica della Valle del Vomano, PS 23/318 II lotto; lavoratori sospesi dal 17 novembre 1986 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 170/90;
proroga dal 1° marzo 1990 al 31 agosto 1990;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

17) Area del comune di Rende (Cosenza). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'Università della Calabria, lavoratori resisi disponibili dal 30 novembre 1987 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 170/90;
proroga dal 1° dicembre 1989 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

18) Area del comune di Rende (Cosenza). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'Università della Calabria, lavoratori resisi disponibili dal 30 novembre 1987 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 170/90;
proroga dal 1° marzo 1990 al 29 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

19) Area del comune di Colledara (Teramo). — Realizzazione dell'autostrada A-24 in provincia di Teramo, svincolo di Colledara; lavoratori sospesi dal 1° giugno 1987 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 170/90;
proroga dal 1° marzo 1990 al 31 agosto 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

20) Area del comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo). — Realizzazione della rete irrigua della Valle del Vomano, P.S. 23/318, II lotto; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1987 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 170/90;
proroga dal 1° marzo 1990 al 31 agosto 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

21) Area del comune di Satriano di Lucania (Potenza). — Dipendenti dalle imprese impegnate nelle opere di adeguamento e miglioramento della strada statale n. 95 di «Brienza», lotto IV dal km 14,600 al km 21,150 nei pressi di Satriano di Lucania, appaltati dall'ANAS; lavoratori sospesi dal 21 settembre 1987 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 170/90;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988.

22) Area del comune di Satriano di Lucania (Potenza). — Opere di adeguamento e miglioramento della strada statale n. 95 di «Brienza», lotto IV dal km 14,600 al km 21,150 nei pressi di Satriano di Lucania (Potenza), appaltati dall'ANAS; lavoratori sospesi dal 31 marzo 1988 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 170/90;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

23) Area del comune di Siracusa. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento o per l'avvio a completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1977 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 170/90;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

24) Area del comune di Siracusa. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento o per l'avvio a completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o i parte con fondi statali; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1977 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 170/90;
proroga dal 1° aprile 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

25) Area del comune di Siracusa. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o i parte con fondi statali; lavoratori sospesi nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978:

decreto-legge n. 170/90;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 18 luglio 1978.

26) Area del comune di Siracusa. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o i parte con fondi statali; lavoratori sospesi nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978:

decreto-legge n. 170/90;
proroga dal 1° aprile 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 18 luglio 1978.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

90A4428

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 12 novembre 1990, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio elaborazione dati del Crediop - Consorzio di credito per le opere pubbliche, in via Campania n. 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1991:

1) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 101 titoli di L. 50.000
» 29 titoli di » 100.000
» 66 titoli di » 500.000
» 51 titoli di » 1.000.000
» 4 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 111.950.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 16 titoli di L. 50.000
» 13 titoli di » 250.000
» 64 titoli di » 500.000
» 48 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 84.050.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 9 titoli di L. 500.000
» 26 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 30.500.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 10 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 250.000
» 13 titoli di » 500.000
» 89 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 98.250.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 11 titoli di L. 50.000
» 10 titoli di » 250.000
» 22 titoli di » 500.000
» 66 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 80.050.000.

2) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE C:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 53 titoli di L. 50.000
» 53 titoli di » 250.000
» 53 titoli di » 500.000
» 99 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 141.400.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 1.341 titoli di L. 50.000
» 424 titoli di » 250.000
» 892 titoli di » 500.000
» 1.261 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.880.050.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 711 titoli di L. 50.000
» 69 titoli di » 250.000
» 1.021 titoli di » 500.000
» 1.249 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.812.300.000.

3) 7% S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione prima - 1ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 30 serie di L. 100.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.000.000.000.

4) 7% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 21 titoli di L. 50.000
» 16 titoli di » 250.000
» 32 titoli di » 500.000
» 21 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 42.050.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 2 titoli di L. 50.000
» 359 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 359.100.000.

Totale generale L. 7.639.700.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

90A4488

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Banco di Tricesimo S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa

Nella riunione del 6 ottobre 1990, tenuta dal comitato di sorveglianza del Banco di Tricesimo S.p.a. (Udine) - posto in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del Tesoro del 4 ottobre 1990 in applicazione dell'art. 67, primo comma, lettera *a)*, e secondo comma del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni - l'avv. Umberto Morera è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni.

90A4502

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 1989 concernente: «Modificazioni al regolamento interno del Consiglio nazionale delle ricerche». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 20 aprile 1989).

Nelle premesse al decreto citato in epigrafe, al quinto rigo del sesto comma, alla pag. 6, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... il presidente dell'ente nomina il *direttore* che lo sostituisce. ...», si legga: «... il presidente dell'ente nomina il *dirigente* che lo sostituisce. ...».

90A4503

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*